SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 184

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 9 agosto 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 31 luglio 2005, n. **156.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 GIUGNO 2005, N. 106

All'articolo 1:

il comma 2 è soppresso;

al comma 3, le parole: «nonchè di quello di cui al comma 2,» *sono sostituite dalle seguenti:* «nonchè dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo della medesima imposta, relativo al periodo d'imposta in corso alla predetta data,»;

al comma 4, le parole: «di cui al comma 2» *sono soppresse;*

dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«*5-bis.* Al fine di garantire l'interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni e di assicurare l'interesse pubblico alla riscossione dei crediti tributari, la notifica delle relative cartelle di pagamento è effettuata, a pena di decadenza:

a) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 2004;

b) entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003;

c) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001.

5-ter. In conseguenza di quanto previsto dal comma *5-bis* e al fine di conseguire, altresì, la necessaria uniformità del sistema di riscossione mediante ruolo delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto:

a) al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'articolo 17 è abrogato;

2) all'articolo 25, comma 1, le parole da: "l'ultimo giorno del dodicesimo mese" fino a: "straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre:

a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liqui-

dazione prevista dall'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-*ter* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio";

3) all'articolo 43, il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se più ampio, entro il termine di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maggiorato di dodici mesi";

b) al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"Art. 23. - *(Iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio e termini di decadenza). – 1.* Le disposizioni previste dall'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, nonchè i termini di decadenza di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano anche all'imposta sul valore aggiunto";

2) all'articolo 36, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In deroga all'articolo 25, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

a) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003;

b) del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001";

c) all'articolo 19, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le parole: "il dodicesimo" sono sostituite dalle seguenti: "l'undicesimo";

d) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 420, le parole da: "comma 416" fino a: "lettere *a)* e *c)*" sono sostituite dalle seguenti: "comma 417, lettera *a)*";

2) il comma 424 è abrogato;

e) le disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Disposizioni in materia di versamenti dell'imposta regionale sulle attività produttive, di riscossione e di notifica delle cartelle di pagamento)».

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. *1-bis. - (Disposizioni in favore di fondazioni e associazioni che svolgono o promuovono attività di ricerca scientifica) – 1.* All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "legge 7 dicembre 2000, n. 383," la parola: "e" è soppressa;

b) dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42," sono inserite le seguenti: "e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3.500.000 euro per l'anno 2006 e a 2.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 2:

al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«*b)* le imprese che prendono parte al processo di concentrazione ovvero di aggregazione, comunque operato, devono rientrare nella defini-

zione di microimprese e di piccole imprese di cui alla predetta raccomandazione n. 2003/361/CE»;

al comma 5, dopo le parole: «è approvato», *sono inserite le seguenti:* «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

al comma 7, nell'allegato 1:

alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze»:

a) al capoverso: «Legge n. 468 del 1978», *le parole:* «art. 9, comma 1-*ter*: Fondo di riserva Tabella C» *sono sostituite dalle seguenti:* «art. 9-*ter:* Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente» *e l'importo relativo all'anno 2005 è sostituito dal seguente:* «15,43»;

b) al capoverso: «Legge n. 87 del 1987», *le parole:* «Legge n. 87» *sono sostituite dalle seguenti:* «Legge n. 67»;

c) al capoverso: «Decreto legislativo n. 39 del 1993», *le parole:* «dell'Autorità» *e* «Autorità» *sono sostituite dalle seguenti:* «Centro nazionale»;

d) al capoverso: «Legge n. 128 del 1998», *le parole:* «alla Comunità europea» *sono sostituite dalle seguenti:* «alle Comunità europee»;

e) al capoverso: «Legge n. 388 del 2000», *la parola:* «Disposizione» *è sostituita dalla seguente:* «Disposizioni»;

f) nel totale, l'importo relativo al 2005 è sostituito dal seguente: «97,97»;

alla voce: «Ministero delle attività produttive», *al capoverso:* «Legge n. 287 del 1990», *la parola:* «Somma» *è sostituita dalla seguente:* «Somme»;

alla voce: «Ministero degli affari esteri», *al capoverso:* «Decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967», *le parole:* «associazioni ed enti che operano per l'assistenza delle collettività italiane all'estero» *sono sostituite dalle seguenti:* «Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari»;

alla voce: «Ministero per i beni e le attività culturali»:

a) al capoverso: «Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647)», *l'importo relativo all'anno 2005 è soppresso;*

b) al capoverso: «Legge n. 466 del 1988», *la parola:* «Associazione» *è sostituita dalla seguente:* «Accademia»;

c) nel totale, l'importo relativo al 2005 è sostituito dal seguente: «0,65»;

alla voce: «Ministero della salute»:

a) nel titolo, il numero: «12.» *è soppresso;*

b) al capoverso: «Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003», *le parole:* «art. 49» *sono sostituite dalle seguenti:* «art. 48».

All'articolo 3, al comma 2:

alla lettera a) è premessa la seguente:

«*0a)* al comma 13-*ter*, è aggiunto il seguente periodo: "Entro i centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco dei beni immobili da dismettere, l'Agenzia del demanio provvede alla ripubblicazione dello stesso elenco nella *Gazzetta Ufficiale*, nonchè sul sito INTERNET dell'Agenzia, con l'indicazione del valore base degli immobili medesimi"»;

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«*a)* al comma 13-*quater,* al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonchè alle procedure di cui ai commi 436, 437 e 438 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e alle altre procedure di dismissioni previste dalle norme vigenti ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'elenco degli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-*ter* è sottoposto al Ministro per i beni e le attività culturali, il quale, nel termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di individuazione, provvede, attraverso le competenti soprintendenze, a verificare quali tra detti beni siano soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dandone comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia del demanio apporta le conseguenti modifiche all'elenco degli immobili"».

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-*bis.* – *(Assunzione di informazioni utili alla notifica dei verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada).* – *1.* All'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis.* Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all'effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall'Anagrafe tributaria".

Art. 3-*ter.* – *(Disposizioni per favorire le attività di acquacoltura)* – *1.* Per le superfici acquatiche, marine o vallive, utilizzate per l'allevamento ittico da parte di soggetti esercenti l'attività di acquacoltura, diversi dalle società commerciali, indipendentemente dalla natura privata o demaniale della superficie utilizzata, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, i redditi dominicale e agrario sono determinati, a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2006, ai soli fini fiscali, mediante l'applicazione della tariffa più alta

del seminativo di classe prima in vigore nella provincia di appartenenza, o in quella prospiciente nel caso di allevamento marino.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 700.000 euro annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3500):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell'economia (SINISCALCO) il 17 giugno 2005.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 21 giugno 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 7ª, 10ª e 14ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 21 giugno 2005.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, il 22, 28, 29 giugno 2005; il 6 luglio 2005.

Esaminato in aula il 7, 12 luglio 2005 ed approvato il 13 luglio 2005.

Camera dei deputati (atto n. 5989):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 14 luglio 2005 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV.

Esaminato dalla VI commissione, in sede referente, il 19, 20, 21 luglio 2005.

Esaminato in aula ed approvato, con modificazioni, il 25 luglio 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3500-B):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 26 luglio 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 9ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 27 luglio 2005.

Esaminato in aula ed approvato il 27 luglio 2005.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 17 giugno 2005.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 44.

05G0181

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 luglio 2005.

Emissione delle monete d'oro da € 20,00 dedicate a «L'Europa delle Arti», millesimo 2005.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il regio decreto n. 27 del 29 gennaio 1905, con il quale è stata istituita presso il Ministero del tesoro la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei coni delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Visto l'art. 28 del regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro, approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, concernente la composizione della citata Commissione permanente tecnico-artistica;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 8 relativo alla riunione della Commissione permanente tecnico-artistica del 22 settembre 2004 dal quale risulta che nel programma numismatico per il 2005 è prevista l'emissione della moneta d'oro da € 20,00 della serie «Europa delle Arti», dedicata all'architetto finlandese Alvar Aalto;

Visto il verbale n. 9 relativo alla riunione della citata Commissione, in data 18 novembre 2004, dal quale risulta che il disegno da riprodurre sulle monete d'oro da € 20,00, che rappresenta una architettura di Alvar Aalto, è approvato all'unanimità;

Considerato che occorre autorizzare l'emissione delle monete d'oro da € 20,00 dedicate a «l'Europa delle Arti», millesimo 2005;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'oro da € 20,00, dedicate a «l'Europa delle Arti», millesimo 2005, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
Oro	euro	mm.	legale	tolleranza + o -	legale	tolleranza + o -
	20,00	21	900	1‰	6,451	5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: rappresentazione dell'Europa come vascello che naviga sotto le dodici stelle dell'Unione, nel lato sinistro l'anno di emissione «2005», a destra «RI», in basso al centro il nome dell'autore «E.L. FRAPICCINI»;

sul rovescio: al centro in primo piano rappresentazione di una opera architettonica di Alvar Aalto, alla base, «R»; il valore «20 EURO» disposto su due righe; la firma dell'artista «A. AALTO»; in tondo legenda «EUROPA DELLE ARTI»;

sul bordo: zigrinatura continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta, da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 18 luglio 2005

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

05A07968

DECRETO 27 luglio 2005.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE SECONDA
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio l994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della Direzione II del Dipartimento del tesoro;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 27 luglio 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 66.977 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 agosto 2005 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a novantadue giorni con scadenza 15 novembre 2005 fino al limite massimo in valore nominale di 3.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudi-

cazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille Euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 agosto 2005. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto- quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2005.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2005

Il direttore: CANNATA

05A08043

DECRETO 27 luglio 2005.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE SECONDA DEL DIPARTIMENTO
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 27 luglio 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 66.977 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 agosto 2005 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a 365 giorni con scadenza 15 agosto 2006 fino al limite massimo in valore nominale di 5.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa.

Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile, derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad Euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 agosto 2005. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano, nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto, quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2006.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2005

Il direttore: CANNATA

05A08044

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 maggio 2005.

Aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente «Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera *h)*, e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 dei 14 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 179), modificato dal decreto del Ministro della salute 17 novembre 2004 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - n. 30 del 7 febbraio 2005) e dal decreto dei Minstro della salute 4 marzo 2005 (in corso di registrazione presso la Corte dei Conti);

Visti i decreti del Ministro della sanità 23 dicembre 1992 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - n. 305 del 30 dicembre 1992), 30 luglio 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - n. 182 del 5 agosto 1993) e il decreto del Ministro della salute del 23 luglio 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - n. 221 del 23 settembre 2003) concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle quantità massime di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione;

Visti i decreti dirigenziali emanati dal 1º giugno 2004 al 31 marzo 2005, con i quali sono stati autorizzati prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive nuove o con cui sono state approvate modifiche di impiego di prodotti già registrati, nei quali sono stati definiti inoltre i relativi limiti massimi di residui o gli intervalli di sicurezza nazionali;

Vista la decisione n. 2004/129/CE della Commissione europea del 30 gennaio 2004, concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato 1 della direttiva 91/414/CEE e i successivi decreti dirigenziali con i quali sono state revocate le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive imazetapir, flurenol, esaflumuron, nuarimol, primisulfuron;

Ritenuto necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto 2004 con i nuovi limiti massimi di residui e con le nuove condizioni di impiego di alcune sostanze attive;

Decreta:

Art. 1.

I limiti massimi di residui delle sostanze attive cadusafos, cyazofamid, foramsulfuron, etoprofos, glufosinate ammonio, imazamox, iprovalicarb, thiamethoxam, tolylfluanid, indicati nell'allegato 1 del presente decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Art. 2.

I limiti massimi di residui delle sostanze attive adoxophyes orana granulosis virus, penoxsulam, pyraclostrobin, zoxamide, indicati nell'allegato 2 del presente decreto, sono aggiunti nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Art. 3.

Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive azadiractina, azoxystrobin, cadusafos, deltametrina, etoprofos, glufosinate ammonio, imazamox, iprodione, iprovalicarb, thiamethoxam, tolylfluanid, indicati nell'allegato 3 del presente decreto, sostituiscono quelli corrispondenti nell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Art. 4.

Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive adoxophyes orana granulosis virus, cyazofamid, foramsulfuron, penoxsulam, pyraclostrobin, zoxamide, indicati nell'allegato 4 del presente decreto, sono aggiunti nell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Art. 5.

Gli impieghi e i limiti massimi di residui già previsti negli allegati 2 e 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 per le sostanze attive flurenol, imazetapir, nuarimol, esaflumuron, primisulfuron, sono soppressi, in quanto le citate sostanze attive non sono state incluse nell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. Per le sostanze attive citate, trova pertanto applicazione il comma 7 dell'art. 4 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 13 maggio 2005

Il Ministro: STORACE

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 354

ALLEGATO 1

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHE' LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI)

I limiti massimi di residui delle seguenti sostanze attive, sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del DM 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
CADUSAFOS (nematocida)	Peperoni	0,02	
	Melanzane, cetrioli	0,05	
	Meloni, pomodori	0,01	
	Tabacco	0,1	
CYAZOFAMID (fungicida)	Uve da tavola e da vino	1	[1] Somma di cyazofamid e del suo metabolita 4-chloro-2-cyano-5-P-tolyilimidazole
	Pomodori	0,2	
	Meloni, cetrioli, cetriolini, zucche, zucchini, cocomeri	0,1	
	Patate	0,01	
	Vino	0,05[1]	
	Valori in vigore dal 4.6.2005:		Limiti massimi comunitari provvisori
	Uve da tavola e da vino	0.5	[1] Somma di cyazofamid e del suo metabolita 4-chloro-2-cyano-5-P-tolyilimidazole
	Altra frutta	0,01*	
	Pomodori	0,2	
	Cetrioli, cucurbitacee a buccia non commestibile	0,1	
	Cetriolini, zucchini..........................	0,1	
	Altri ortaggi	0,01*	
	Legumi da granella	0,01*	
	Semi oleaginosi	0,02*	
	Patate	0,01*	
	Tè	0,02*	
	Luppolo	0,02*	
	Cereali	0,02*	
	Vino	0,05[1]	
ETOPROFOS (nematocida - insetticida)	Agrumi	0,02	
	Ravanelli, agli, cipolle, solanacee, cetrioli, zucchine, meloni, cocomeri, cavolfiori, cavoli cappuccio, lattughe e simili, rucola, spinaci, fagioli senza baccello, piselli senza baccello, fagiolini, asparagi, carciofi, porri	0,02	
	Patate	0,2	
	Mais	0,02	
	Tabacco	0,02	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
FORAMSULFURON (diserbante)	**Valori in vigore dal 4.6.2005**:		Limiti massimi comunitari provvisori
	Frutta	0,01*	
	Ortaggi	0,01*	
	Legumi da granella	0,01*	
	Semi oleaginosi	0,01*	
	Patate	0,01*	
	Tè	0,05*	
	Luppolo	0,05*	
	Cereali	0,01*	
GLUFOSINATE AMMONIO (diserbante)	Agrumi, mandorle, noci, nocciole, mele, pere, drupacee, uve, fragole, more, lamponi, ribes a grappoli, uva spina, actinidie, olive	0,1	(*) Residuo espresso come glufosinate ammonio, somma di glufosinate, acido 3-metilfosfinico propionico e N-acetil glufosinate
	Carote, ravanelli, cipolle, cavoli rapa, lattughe e simili, rucola, fagiolini, asparagi	0,1	
	Semi di soia	0,1	
	Patate	1	
	Frumento, orzo	0,1	
	Mais	0,1(1)	
	Barbabietole da zucchero	0,1	
IMAZAMOX (diserbante)	**Valori in vigore fino al 3.6.2005:**		
	Fagioli, piselli, fagiolini	0,05	
	Mais	0,05	
	Semi di soia	0,05	
	Erba medica	0,05	
	Favino	0,05	
	Valori in vigore dal 4.6.2005:		Limiti massimi comunitari provvisori
	Frutta	0,05*	
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
	Erba medica	0,05	
	Favino	0,05	
IPROVALICARB (fungicida)	Uve da tavola e da vino	2	Limiti massimi comunitari provvisori
	Altra frutta	0,05*	
	Cipolle, cetrioli, cetriolini, zucchine	0,1	
	Pomodori, lattughe e simili	1	
	Rucola	1	
	Meloni, cocomeri	0,2	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
	Vino	1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	**Prodotti destinati all'alimentazione**	**LMR in mg/Kg (= ppm)**	**Note**
THIAMETHOXAM (insetticida)	Arance, mandarini, limoni, clementini, pesche	**0,2**	Somma di thiamethoxam e nitroguanidina, espressa come thiamethoxam
	Mele, pere............	**0,1**	
	Uve da tavola e da vino............	**0,5**	
	Cetrioli, zucchine, melanzane, pomodori, lattughe	**0,2**	
	Meloni, cocomeri	**0,1**	
	Peperoni	**0,5**	
	Patate	**0,1**	
	Semi di cotone	**0,05**	
	Mais	**0,05**	
	Barbabietole da zucchero	**0,05**	
	Tabacco (fresco)	**1**	
TOLYLFLUANID (fungicida)	Mele, pere, uve	**5**	
	Fragole	**3**	
	Pomodori, melanzane	**2**	
	Meloni, cocomeri	**0,2**	
	Zucchine, cetrioli	**1**	
	Lattughe e simili, rucola............	**30**	

ALLEGATO 2

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHE' LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI)

I limiti massimi di residui delle seguenti sostanze attive, sono aggiunti nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
ADOXOPHYES ORANA GRANULOSIS VIRUS (insetticida)	Vedere *CYDIA POMONELLA GRANULOSIS VIRUS*		
PENOXSULAM (diserbante)	Riso....................................	**0,01**	
PYRACLOSTROBIN (fungicida)	Uve da tavola e da vino..................... Pomodori.................................... Vino..	**2** **1** **0,05**	
ZOXAMIDE (fungicida)	Uve da tavola e da vino..................... Pomodori.................................... Patata...................................... Vino..	**5** **0,5** **0,05** **0,5**[(1)]	(1) Somma di zoxamide e del metabolita 3-ammino-3-methyl-2-oxopentyl-3,5-dichloro-p-toluate

ALLEGATO 3

IMPIEGHI AUTORIZZATI IN ITALIA E INTERVALLI DI SICUREZZA CHE DEVONO INTERCORRERE TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO[1] E LA RACCOLTA E, PER LE DERRATE ALIMENTARI IMMAGAZZINATE, TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E L'IMMISSIONE IN CIRCOLAZIONE.

[1] Salvo diversa indicazione i trattamenti si intendono effettuati alla coltura

Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle seguenti sostanze attive, sostituiscono quelli corrispondenti nell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
AZADIRACTINA (insetticida-nematocida)	Pompelmo, limone, mandarino, arancio, melo, pero, albicocco, ciliegio, pesco, susino, vite, fragola, mora, mora di rovo, lampone, mirtillo, ribes, uva spina, fico, actinidia, cachi, olivo	3			Iniezione al tronco di platano e ippocastano. Applicazione in vivaio sulle colture autorizzate in campo. Applicazione localizzata (tramite iniezioni o pennellature al tronco) su forestali e ornamentali, siti in parchi, viali e giardini pubblici. Applicazione fogliare su floreali ed ornamentali in parchi, viali e giardini pubblici.	Applicazione alla coltura e al terreno
	Mandorlo, castagno, nocciolo, noce	7				
	Carota, cipolla, pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, zucchino, melone, cocomero, cavolfiore, cavolo cappuccio, cavolo verza, lattuga, scarola, indivia, rucola, aglio, zucca, spinacio, bietola da foglia e da costa, prezzemolo, basilico, fagiolino, sedano, finocchio, porro, funghi coltivati	3				
	Cotone	3				
	Patata	3				
	Barbabietola da zucchero	3				
	Tabacco	3				
	Floreali, ornamentali e forestali	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
AZOXYSTROBIN (fungicida)	Fragola	**3**				[1] Trattamento alla pianta dopo la raccolta dei turioni
	Vite	**21**				
	Cipolla, aglio, scalogno, carota, carciofo, lattughe e simili, erbe fresche, sedano, fagiolino	**7**				
	Pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, zucca, cocomero	**3**				
	Pisello, fagiolo	**14**				
	Asparago	**--** [1]				
	Porro	**15**				
	Frumento, orzo	**35**				
	Riso	**28**				
	Barbabietola da zucchero	**30**				
CADUSAFOS (nematocida)	Peperone, melanzana, cetriolo, melone, pomodoro, tabacco	**7**				Applicazione in post-trapianto/post-semina
	Ornamentali, floreali	**--**				
DELTAMETRINA (insetticida)	Agrumi, melo, pero, albicocco, ciliegio, pesco, susino, vite, fragola, olivo	**3**	Cereali in granella[2]	**2/--**	Applicazione in vivaio sulle colture autorizzate in campo. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	[2] Se destinati ad alimentazione umana ed animale, effettuare una idonea pulitura.
	Carota, pomodoro, melanzana, cetriolo, cavoli, lattughe e simili, rucola, spinacio, pisello, fagiolino, fava, asparago, carciofo	**3**				
	Cipolla, sedano, porro	**7**				
	Peperone, fagiolo, funghi	**3**				
	Soia, cotone	**15**				
	Colza	**30**				
	Patata	**3**				
	Frumento, mais, orzo	**3**				
	Barbabietola da zucchero	**3**				
	Erba medica	**15**				
	Tabacco	**3**				
	Floreali, ornamentali	**--**				
	Pioppo	**--**				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
ETOPROFOS (nematocida)	Agrumi	**30**			Disinfestazione nematocidica delle radici degli agrumi prima dell'impianto.	Solo applicazione al terreno. (1) Anche applicazione in post trapianto.
	Ravanello, aglio, cipolla, solanacee(1), cetriolo, zucchino, melone, cocomero, cavolfiore, cavolo cappuccio, lattughe e simili, rucola, spinacio, fagiolo, pisello, fagiolino, asparago, carciofo, porro	**30**				
	Patata	**90**				
	Mais	**--**				
	Tabacco	**30**				
	Floreali, ornamentali	**--**				
GLUFOSINATE AMMONIO (diserbante)	Agrumi, mandorlo, noce, nocciolo, melo, pero, drupacee, vite, fragola, rovo, lampone, ribes, uva spina, actinidia, olivo	**--**			Preparazione dei letti di semina o di trapianto di: fragola, cavolo rapa, asparago, lattughe e simili, rucola, fagiolino, carota, ravanello, cipolla, patata, barbabietola da zucchero, soia, pioppo, cereali, floreali e tappeti erbosi. Diserbo di piazzole di raccolta di olivo e nocciolo e stoppie di cereali. Vivai di piante arboree. Sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree archeologiche, civili e industriali. Disseccante di polloni e germogli radicali	(2) Applicazione per il disseccamento della parte aerea della pianta
	Carota, ravanello, cipolla, cavolo rapa, lattughe e simili, rucola, fagiolino, asparago........	**--**				
	Soia	**--**				
	Patata	**7(2)/--**				
	Frumento, orzo, mais	**--**				
	Barbabietola da zucchero	**--**				
	Pioppo	**--**				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
					di piante arboree e arbustive.	
IMAZAMOX (diserbante)	Fagiolo, pisello, fagiolino, fava, favino Mais Soia Erba medica	**35** **90** **100** **40**				Applicazione in post-emergenza delle infestanti
IPRODIONE (fungicida)	Pero, melo, fragola Mandorlo, ciliegio, susino Albicocco, pesco, nettarino Vite Actinidia Solanacee, cavolo cappuccio, cavolo rapa, lattuga, indivia Colza Frumento, orzo Riso Floreali, ornamentali	**21** **40** **3/40** **28** **15** **21** **45** **73** **28** **--**	Limoni [1] Mele, pere[1]	30 10	Concia delle sementi di cereali (escluso mais e sorgo), aglio, patata, barbabietola da zucchero. Trattamenti alle piantine portaseme di barbabietola da zucchero. Tappeti erbosi di graminacee per campi da golf e campi di calcio.	Applicazione alla coltura e al terreno. [1] L'impiego in post-raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dall'autorità sanitaria ai sensi dell'articolo 2 della legge 283/1962
IPROVALICARB (fungicida)	Vite Pomodoro Cipolla, lattughe e simili, rucola, cocomero, melone Patata	**20/28** **7**[2] **20**[3] **7** **7/20**				[2] pomodoro in serra [3] pomodoro in campo

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
THIAMETHOXAM (insetticida)	Arancio[1], mandarino[1], limone[1], clementino[1]................................	**28**			Concia delle sementi di patata, mais, barbabietola da zucchero, cotone. Vivai di arboree ed arbustive	[1] solo trattamento in campo
	Vite...	**21**				
	Melo[1], pero[1], pesco[1], pesco da nettarine, pesco da percoche...............	**14**				
	Cetriolo, zucchino, melanzana, pomodoro, melone, cocomero, peperone	**3**				
	Lattuga..	**7**				
	Patata[1]......................................	**7**				
	Tabacco[1].....................................	**14**				
	Ornamentali, floreali..........................	**--**				
TOLYLFLUANID (fungicida)	Melo, pero, fragola..........................	**3**				
	Vite	**21**				
	Pomodoro, melanzana, zucchino, cetriolo	**3**				
	Melone, cocomero	**14**				
	Lattughe e simili, rucola......................	**7**				

ALLEGATO 4

IMPIEGHI AUTORIZZATI IN ITALIA E INTERVALLI DI SICUREZZA CHE DEVONO INTERCORRERE TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO [(1)] E LA RACCOLTA E, PER LE DERRATE ALIMENTARI IMMAGAZZINATE, TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E L'IMMISSIONE IN CIRCOLAZIONE.

(1) Salvo diversa indicazione i trattamenti si intendono effettuati alla coltura

Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle seguenti sostanze attive, sono aggiunti nell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
ADOXOPHYES ORANA GRANULOSIS VIRUS (insetticida)	Vedere *CYDIA POMONELLA GRANULOSIS VIRUS*					
CYAZOFAMID (fungicida)	Vite..........	**21**				
	Pomodoro, melone, cetriolo, cetriolino, zucca, zucchino, cocomero..........	**3**				
	Patata..........	**7**				
FORAMSULFURON (diserbante)	Mais..........	**--**				
PENOXSULAM (diserbante)	Riso..........	**--**				
PYRACLOSTROBIN (fungicida)	Vite..........	**35**				
	Pomodoro..........	**7**				
ZOXAMIDE (fungicida)	Vite..........	**28**				
	Pomodoro..........	**3**				
	Patata..........	**7**				

05A07950

DECRETO 19 luglio 2005.

Riconoscimento, alla dott.ssa Pabon Reverend Ingrid Marcela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dr.ssa Pabon Reverend Ingrid Marcela, cittadina colombiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Especialista en Anestesiologia y Reanimacion» conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione Medico specialista in anestesia e rianimazione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguit in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazion professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/94, che nella riunione del 27 maggio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/92;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 30 giugno e 1° luglio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la dr.ssa Pabon Reverend Ingrid Marcela è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di Medico Specialista in Anestesia e Rianimazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Especialista en Anestesiologia y Reanimacion» rilasciato in data 28 febbraio 2002 da «La Universidad Nacional de Colombia» di Bogotà (Colombia) alla dr.ssa Pabon Reverend Ingrid Marcela, nata a Bogotà (Colombia) il 18 dicembre 1974, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A07974

DECRETO 19 luglio 2005.

Riconoscimento, alla dott.ssa Samolewska Malgorzata, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dr.ssa Samolewska Malgorzata, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in pediatria, conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Medico Specialista in Pediatria;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conse-

guiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 settembre 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 8 luglio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/92 a seguito della quale la dr.ssa Samolewska Malgorzata è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di Medico Specialista in Pediatria;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in pediatria rilasciato in data 12 novembre 1996 dall'Accademia di Medicina di Poznan (Polonia) alla dr.ssa Samolewska Malgorzata, cittadina italiana, nata a Poznam (Polonia) il 16 giugno 1959, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A07975

DECRETO 19 luglio 2005.

Riconoscimento, alla dott.ssa Cani De Franceschi Thais, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dr.ssa Cani De Franceschi Thais, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Especialista en Pediatria y Puericultura, conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Medico Specialista in Pediatria;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazion professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 15 luglio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6. comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/92;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 8 luglio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dr.ssa Cani De Franceschi Thais è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di Medico Specialista in Pediatria;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Especialista en Pediatria y Puericultura» rilasciato in data 25 maggio 1995 dalla «Universidad Central de Venezuela», Caracas (Venezuela) alla dr.ssa Cani De Franceschi Thais, cittadina italiana, nata a Caracas (Venezuela) il 16 aprile 1955, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A07976

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 luglio 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «I.R.P.E. a r.l.», in Latina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 167 (legge fallimentare);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Considerato che nel verbale ispettivo del 6 ottobre 2004 (redatto dalla LNCN) è stata proposta la sostituzione del liquidatore ordinario sig. Santoro Carlo;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 21 aprile 2005;

Ritenuta pertanto, necessaria la sostituzione del sig. Santoro Carlo;

Decreta

di nominare il rag. Mengoni Gino, residente a Latina in via Strada Alta Km. 2,200 e con studio professionale sito nel comune di Latina in via Pontinia, n. 72 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, quale nuovo liquidatore della Società cooperativa I.R.P.E. a r.l. avente sede in Latina - costituita in data 18 settembre 1980 - rogito notaio Andrea Nicotra di Latina - BUSC n. 1892.

Latina, 20 luglio 2005

Il direttore provinciale reggente: RUGGIERO

05A07990

DECRETO 20 luglio 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Acquaviva a r.l.», in Sabaudia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 167 (legge fallimentare);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Considerato che nel verbale ispettivo del 14 aprile 2004 è stata proposta la sostituzione del liquidatore ordinario sig. Pacini Alfredo;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 22 dicembre 2004;

Ritenuta pertanto, necessaria la sostituzione del sig. Pacini Alfredo;

Decreta

di nominare il rag. Marafini Paolo, residente a Latina in via Lunga Strada Torta, n. 23 e con studio professionale sito nel comune di Cori in via Valle snc - ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Acquaviva a r.l.» avente sede in Sabaudia - costituita in data 16 aprile 1975 - rogito notaio Mario Orsini di Latina - Repertorio n. 82735 - BUSC n. 1367.

Latina, 20 luglio 2005

Il direttore provinciale reggente: RUGGIERO

05A07991

DECRETO 28 luglio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Itaca Società cooperativa sociale a r.l. - O.N.L.U.S.», in Tropea.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione redatto in data 15 luglio 2005, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Rilevato che per la cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Itaca Società cooperativa sociale a r.l. - O.N.L.U.S.», con sede in Tropea (Vibo Valentia) - via Glorizio, 6, costituita per rogito del notaio Romano Beatrice in Tropea numero repertorio 20434 in data 13 luglio 2001, posizione BUSC n. 3304/298538, registro delle società n. 156143 presso la Camera di commercio di Vibo Valentia del 20 agosto 2001.

Vibo Valentia, 28 luglio 2005

Il direttore provinciale: FESTA

05A07992

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 12 luglio 2005.

Disposizioni in tema di erogazione dei contributi a titolo di concorso per le spese di vigilanza e sicurezza in occasione di pubblici spettacoli.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visti gli articoli 4, comma 3, lettera *a)*, e 8 del decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio 1996, n. 261;

Viste le disposizioni dell'art. 5, comma 5, della legge 23 febbraio 2001, n. 29, come modificato dall'art. 2 della legge 11 novembre 2003, n. 310 e dall'art. 3-*bis*, comma 10, della legge 31 marzo 2005, n. 43, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Concorrono alla attribuzione del contributo per le spese inerenti ai servizi di vigilanza antincendi, prestati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base al decreto ministeriale 22 febbraio 1996, n. 261, i teatri, cinema-teatri, teatri-tenda, circhi, in possesso di agibilità definitiva, nonché gli enti, organismi ed imprese di produzione e promozione utilizzatori di dette sale di pubblico spettacolo ammessi in quanto tali a contributi del Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 2.

Presentazione della domanda

1. Le domande di ammissione al beneficio devono essere presentate, in duplice copia, di cui una in bollo, direttamente, o a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport inderogabilmente entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di fruizione dei servizi di vigilanza, e corredate delle modalità di pagamento del contributo.

2. Le domande di ammissione al beneficio per l'anno 2004, in deroga a quanto previsto dal comma che precede, devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Entro lo stesso termine devono essere regolarizzate le domande già eventualmente presentate, prive della documentazione specificata.

3. Alle domande presentate da parte dei gestori di sale, a pena di esclusione, sarà allegata la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto per i servizi resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e da autocertificazione dell'importo effettivamente sostenuto nell'anno e non accollato a soggetti utilizzatori, con indicazione dei singoli importi a questi ultimi accollati.

4. Alle domande presentate da parte degli utilizzatori di sale, a pena di esclusione, sarà allegata la documentazione fiscale debitamente quietanzata dai gestori che effettuarono il pagamento, e da autocertificazione dell'importo complessivo effettivamente sostenuto nell'anno.

5. In caso di divergenza tra l'importo delle spese indicato in domanda e l'importo sostenuto come risultante dalla documentazione di spesa a corredo, sarà ammesso a contributo l'importo minore.

Art. 3.

Criterio di attribuzione del contributo

1. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport eroga i contributi ai soggetti istanti, ripartendo in misura proporzionale alle spese sostenute le risorse disponibili.

Roma, 12 luglio 2005

Il Ministro: BUTTIGLIONE

05A07970

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 25 luglio 2005.

Approvazione delle graduatorie relative all'avviso pubblico n. 1575 del 29 novembre 2004, e ammissione a cofinanziamento di progetti valutati nell'ambito dello stesso avviso. (Decreto n. 1711/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO
E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 sulla riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 e successive modificazioni, che ha istituito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1783/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 che definisce i compiti, il campo di applicazione e le attività finanziabili del Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante le disposizioni generali che disciplinano l'insieme dei fondi strutturali, definiscono i futuri ambiti d'azione, le forme di coordinamento, gli obiettivi prioritari e le attività ammesse oltre che le procedure di programmazione ed attuazione;

Visto il regolamento (CE) n. 1685/00 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali, pubblicato nella GUCE serie L 193 del 29 luglio 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 438 del 2001 della Commissione del 2 marzo 2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 63 del 3 marzo 2001;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari ed in particolare l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera C.I.P.E. del 6 agosto 1999 n. 139/1999 che ha approvato il quadro finanziario programmatico del programma di sviluppo del Mezzogiorno (PSM) 2000-2006;

Vista la delibera C.I.P.E. del 22 giugno 2000 n. 60/2000 in materia di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari QCS 2000-2006;

Vista la direttiva 92/50/CE del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi ed il decreto legislativo n. 157 del 17 marzo 1995 di recepimento della predetta direttiva e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(2000) n. 2050 del 1° agosto 2000 che ha adottato il Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 e la successiva delibera C (2004) n. 4689 del 30 novembre 2004 di approvazione della versione aggiornata a seguito delle revisioni di metà periodo;

Vista la desione della Commissione delle Comunità europee C(2004) n. 5192 del 15 dicembre 2004 che modifica e sostituisce la decisione C(2000) n. 2343 dell'8 agosto 2000 di adozione del programma operativo nazionale 2000-2006 «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione» per le regioni dell'obiettivo 1;

Visto che tale programma operativo nazionale 2000-2006 «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione», si articola in assi prioritari e misure;

Vista la misura II.2 «Società dell'informazione per il sistema scientifico meridionale» azione *a)* Infrastrutture di rete locale;

Visto il complemento di programmazione del programma operativo nazionale 2000-2006 «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione», approvato il 14 novembre 2000 dal comitato di sorveglianza dello stesso programma operativo nazionale 2000-2006 e adottato con decreto del direttore del servizio per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attività di ricerca n. 872 del 29 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il protocollo di intesa, siglato in data 15 novembre 2000 tra il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed i rappresentanti delle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale, per l'attuazione del predetto programma operativo nazionale 2000-2006;

Visto il decreto ministeriale n. 2929/MR del 28 aprile 2004 con cui nell'ambito della Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca, l'ufficio VII - Programmi operativi comunitari per le aree sottoutilizzate cofinanziate dai fondi strutturali risulta Autorità di gestione del programma operativo nazionale 2000-2006 «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione» (art. 9 e 34 regolamento CE n. 4260/PP);

Visto l'avviso n. 1575 del 29 novembre 2004 «Modalità e termini per la presentazione di progetti nell'ambito del programma operativo nazionale per le regioni dell'obiettivo 1 «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione» 2000-2006 asse II - misura II.2 «Società dell'informazione per il sistema scientifico meridionale». Azione *a* - «Sistemi di calcolo e simulazione ad alte prestazioni» già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 17 dicembre 2004, n. 295;

Visto che gli interventi di cui all'avviso n. 1575/2004 sono cofinanziati con risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale e risorse nazionali di cui alla legge n. 183/1987 pari a 25.000.000 di euro come specificamente indicato al punto 6 dello stesso avviso;

Visti in particolare il punto 10 «Ammissibilità dei progetti» ed il punto 11 «Tempi e modalità per la valutazione e selezione dei progetti» dell'avviso n. 1575/2004;

Visto il decreto del Ministro n. 988/Ric del 3 maggio 2005, con il quale è stata istituita la Commissione tecnica di valutazione;

Visto che il punto 11 «Tempi e modalità per la valutazione e selezione dei progetti» del predetto avviso n. 1575/2004 prevede la predisposizione di una graduatoria finale al termine dell'attività valutativa e l'ammissione a cofinanziamento dei progetti che abbiano conseguito un punteggio uguale o superiore a 70 punti per scorrimento della suddetta graduatoria fino ad esaurimento delle risorse di cui al punto 6 dell'avviso n. 1575/2004;

Considerata l'opportunità che il soggetto proponente dei progetti utilmente classificati nella suddetta graduatoria dichiari espressamente che gli stessi non risultino finanziati totalmente o parzialmente con altre risorse nazionali e/o comunitarie;

Visti gli atti trasmessi dalla Commissione tecnica di valutazione comprensivi della graduatoria dei progetti ammissibili a cofinanziamento, nonché dell'indicazione degli strumenti di valutazione adottati;

Ritenuta l'opportunità di raccomandare ai soggetti beneficiari del cofinanziamento di consentire l'accesso e l'utilizzo delle infrastrutture di calcolo realizzate con il predetto cofinanziamento a tutti i soggetti scientifici che ne facciano richiesta;

Considerato che le risorse di cui al punto 6 dell'avviso n. 1575/2004 consentono di cofinanziare tutti i progetti utilmente collocati in graduatoria ad eccezione del progetto «Sistema cooperativo distribuito ad alte prestazioni per elaborazioni scientifiche multidisciplinari (S.CO.P.E.)» - presentato dall'Università degli studi «Federico II» di Napoli per il quale restano disponibili risorse di ammontare inferiore all'importo di contributo spettante;

Ritenuta l'opportunità, ai sensi del punto 6 dell'avviso n. 1575/2004, di integrare la dotazione finanziaria indicata allo stesso punto 6 dell'avviso, nella misura necessaria ad assicurare il cofinanziamento del suddetto progetto;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la graduatoria di cui al punto 11 dell'avviso n. 1575/2004 rimessa dalla Commissione tecnica di valutazione a seguito dell'espletamento delle procedure di valutazione delle proposte pervenute.

Art. 2.

Sono ammesse a cofinanziamento le proposte riportate in Allegato 1 - parte integrante e sostanziale del presente decreto - che, ai sensi del punto 11 dell'avviso n. 1575/2004, hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore a 70 punti.

Art. 3.

Il contributo complessivo pari a € 25.000.000,00 di cui al punto 6 dell'avviso n. 1575/2004 è integrato di € 5.904.436,50 al fine di garantire l'intera copertura del contributo richiesto per il cofinanziamento dei progetti utilmente collocati in graduatoria.

Art. 4.

L'ufficio VII - Programmi operativi comunitari per le aree sottoutilizzate cofinanziate dai fondi strutturali - della Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca provvede ad inviare ai soggetti interessati apposita comunicazione di ammissione al cofinanziamento ai fini dell'accettazione dello stesso, raccomandando agli stessi di consentire l'accesso e l'utilizzo delle infrastrutture informatiche ai soggetti scientifici che ne facciano richiesta.

Roma, 25 luglio 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO 1

AVVISO 1575/2004 - PROGETTI AMMESSI A CONFINANZIAMENTO

Protocollo Progetto MIUR	Titolo del Progetto	Soggetto Proponente	Regione	Punteggio	Costo Progetto ammesso a cofinanziamento (€)	Contributo massimo concedibile (€)
746/2	CYBERSAR - Cyberinfrastructure per la ricerca scientifica e tecnologica in Sardegna	Consorzio "COSMOLAB"	SARDEGNA	87	€ 12.000.000,00	€ 9.000.000,00
749/5	PI2S2 (Progetto per l'implementazione e lo sviluppo di una e-infrastruttura in Sicilia basata sul paradigma della GRID)	Consorzio "COMETA"	SICILIA	81	€ 11.338.250,00	€ 8.503.687,50
750/6	Centro Computazionale di RicErca sui Sistemi Complessi - CRESCO	ENEA - Ente per le Nuove Tecnogie, l'Energia e l'Ambiente	CAMPANIA	79	€ 9.292.000,00	€ 6.650.749,00
753/9	Sistema cooperativo distribuito ad alte prestazioni per elaborazioni scientifiche multidisciplinari (S.CO.P.E.)	Università degli Studi di Napoli "Federico II"	CAMPANIA	71	€ 9.000.000,00	€ 6.750.000,00

05A07969

DECRETO 27 luglio 2005.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Purificación Giménez Antolín, di titolo di formazione acquisito nella Comunità europea (Spagna), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla signora Purificación Giménez Antolín, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato del decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto, della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi del 5 settembre 2003, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Visto il decreto direttoriale datato 15 giugno 2004 (prot. n. 10597) che subordina al superamento di misura compensativa, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 8 giugno 2005 e relativi allegati con la quale l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha fatto conoscere l'esito favorevole della suddetta misura compensativa (tirocinio di adattamento);

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il diploma di istruzione superiore: «Diplomado en Profesorado de Educación general bàsica (especialidad Ciencias Humanas)», rilasciato in data 31 gennaio 1986 dal Ministro dell'educazione e della scienza spagnolo, posseduto dalla cittadina spagnola Purificación Giménez Antolín, nata a Petrer (Spagna) il 17 maggio 1964, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente delle scuole primarie.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 luglio 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A07958

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 2 agosto 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Lanciano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ABRUZZO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Lanciano nei giorni 27, 28 e 29 giugno 2005 e nella mattinata del 30 giugno 2005.

Motivazioni.

Nelle intere giornate del 27, 28, 29 e nella mattinata del 30 giugno 2005 (dalle ore 8 alle ore 14) nell'Ufficio di Lanciano dell'Agenzia delle entrate si è verificata l'interruzione nei collegamenti della rete telematica con il sistema centrale per un guasto hardware al server che ha impedito tutte le applicazioni effettuabili in rete.

L'Ufficio del Garante del contribuente della regione Abruzzo con nota prot. 235923 del 1° agosto 2005 ha espresso parere favorevole all'emissione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11 e art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4 e art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dell'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 e successivo decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32.

L'Aquila, 2 agosto 2005

Il direttore regionale: PIRANI

05A07989

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 20 luglio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Frosinone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, previta dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961 sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 30 giugno 2005 prot. 5379, con la quale è stato comunicato che per il giorno 30 giugno 2005, dalle ore 8 alle ore 9,50 c'è stato un mancato funzionamento dei Servizi di pubblicità immobiliari dovuto per malfunzionamento della gestione di rete e l'attività di questo ufficio è stata in parte parzialmente sospesa;

Accertato che tale interruzione è da attribuirsi ai lavori urgenti, con conseguente interruzione dei compiti di istituto connessi ai servizi di pubblicità immobiliare;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio provinciale di Frosinone;

Vista la nota n. 317 E/G del 23 agosto 2004 inviata all'Ufficio del Garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001 prot. R/16123, che individua nella direzione compartimentale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Determina:

Il periodo di irregolare e mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

per il giorno 30 giugno 2005, mancato funzionamento per sospensione delle attività connesse ai servizi di pubblicità immobiliare;

regione Lazio: Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2005

Il direttore regionale: CESARO

05A07973

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 6 luglio 2005.

Disposizioni attuative degli articoli 1, comma 1, lettera *a)*, n. 2, e 2, comma 2, della delibera n. 136/05/CONS. (Deliberazione n. 264/05/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella riunione di Consiglio del 6 luglio 2005;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e, in particolare, l'art. 2;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi» convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;

Vista la delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001, recante «Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 6 dicembre 2001, supplemento ordinario n. 259;

Vista la delibera n. 253/04/CONS del 3 agosto 2004, recante «Norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 agosto 2004, n. 197;

Vista la delibera n. 136/05/CONS del 2 marzo 2005, recante «Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 marzo 2005, supplemento ordinario n. 35 e notificata alle società RAI S.p.a. e RTI S.p.a. in data 7 marzo 2005;

Considerato che l'art. 1, comma 1, lettera *a)* n. 2, della delibera n. 136/05/CONS, stabilisce nei confronti di RAI S.p.a. e RTI S.p.a. l'obbligo di destinazione di capacità trasmissiva a fornitori indipendenti di contenuti nell'ambito della quota del 40% della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri di cui all'art. 2-*bis*, comma 1, quinto periodo, della legge n. 66/2001, alle condizioni indicate dall'art. 2, comma 2, della medesima delibera n. 136/05/CONS, a norma del quale i fornitori di contenuti sono individuati in base ad un disciplinare adottato dall'Autorità, che ne definisce, fatto salvo quanto previsto dalla delibera n. 253/04/CONS, le caratteristiche in termini di attrattività dei programmi sotto il profilo dell'*audience* e della capacità di raccolta pubblicitaria;

Considerato che l'obbligo di cui al citato art. 1, comma 1, lettera *a)*, n. 2, si applica fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale e che, se la capacità trasmissiva da destinare a terzi risulta integralmente occupata alla data di notifica della delibera n. 136/05/CONS, l'obbligo deve essere assolto alla prima scadenza contrattuale utile;

Considerato che per l'individuazione delle caratteristiche di attrattività dei programmi sotto il profilo dell'*audience* e della capacità di raccolta pubblicitaria l'Autorità ha adottato i criteri dell'offerta di contenuti ad ampia diffusione, dell'equilibrio tra i generi da trasmettere e della tutela dei minori;

Considerato che, al fine di rendere efficaci le disposizioni di cui alla delibera n. 136/05/CONS, occorre che i destinatari della presente delibera diano un'adeguata informazione circa la disponibilità di risorse trasmissive con un congruo preavviso e con opportune forme di pubblicità;

Sentiti in audizione i rappresentanti di RAI S.p.a. e RTI S.p.a. in data 21 giugno 2005 quali soggetti direttamente interessati dalla presente delibera;

Viste le osservazioni presentate da RTI S.p.a. con nota del 27 giugno 2005;

Udita la relazione dei commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Ai fini della presente delibera si intendono per «fornitori di contenuti indipendenti» gli editori di palinsesti destinati alla televisione digitale terrestre in ambito nazionale che non siano in rapporto di controllo o di collegamento con RAI S.p.a. (di seguito RAI) o RTI S.p.a. (di seguito RTI) ai sensi dell'art. 2, commi 16, 17 e 18, della legge n. 249/1997 e dell'art. 2359, comma 3, codice civile e, comunque, non siano riconducibili direttamente o indirettamente alle suddette società.

2. Il presente provvedimento definisce le caratteristiche minime di selezione dei fornitori di contenuti indipendenti a cui le società RAI e RTI sono tenute a destinare capacità trasmissiva, nell'ambito della quota del 40% della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri di cui all'art. 2-*bis*, comma 1, quinto periodo, della legge n. 66/2001, fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.

3. Nella cessione di capacità trasmissiva, attuata ai sensi della presente delibera, è fatta salva la cessione, nell'ambito della suddetta quota, in favore di fornitori indipendenti di contenuti di particolare valore di cui all'art. 29 della delibera n. 435/01/CONS, effettuata in conformità della delibera n. 253/04/CONS.

Art. 2.

Caratteristiche dei fornitori di contenuti indipendenti

1. Ai fini della presente delibera costituiscono fornitori di contenuti indipendenti destinatari della capacità trasmissiva di cui all'art. 1, comma 2, quelli che conformano il proprio palinsesto ai seguenti principi:

a) osservanza dei principi di pluralismo e obiettività e offerta di generi ad ampia diffusione, in grado di soddisfare i gusti delle diverse categorie di telespettatori, in particolare nelle fasce orarie di maggiore ascolto;

b) trasmissioni che rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo, comunque, vietata la trasmissione di programmi che contengono scene di violenza, soprattutto se gratuita o efferata, o pornografiche;

2. I fornitori di contenuti di cui al comma 1 offrono una programmazione attrattiva sotto il profilo dell'*audience* e della capacità di raccolta pubblicitaria fornendo almeno uno dei seguenti generi:

a) programmi di intrattenimento di qualità, quali varietà, talk-show, satira, giochi per i telespettatori, trasmissioni incentrate su eventi sportivi, sociali, culturali e musicali di particolare interesse e valore;

b) programmi divulgativi di interesse generale, di aggiornamento e di approfondimento dedicati a tematiche di carattere scientifico, culturale, storico, musicale;

c) fiction, quali telefilm, tv-movie, sceneggiati, serie, miniserie, sit-com, e opere cinematografiche, fermo restando quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 112/2004;

d) programmi rivolti all'infanzia e all'adolescenza.

3. RAI e RTI, nella cessione della capacità trasmissiva, tengono conto delle richieste di accesso da parte dei fornitori di contenuti indipendenti che rispondono ai criteri di cui al presente articolo e, in presenza di una pluralità di richieste di accesso e di risorse insufficienti a soddisfarle tutte, danno accesso in via prioritaria ai palinsesti che soddisfino il maggior numero dei generi indicati al precedente comma 2.

Art. 3.

Obblighi di trasparenza e non discriminazione

1. RAI e RTI, nella gestione e fornitura della propria capacità trasmissiva a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, comunque tali da garantire un'offerta pluralistica, assicurano:

a) una corretta informazione, resa nota ai potenziali interessati tramite la pubblicazione, sul proprio sito Internet e su almeno due quotidiani nazionali, con un anticipo di almeno 60 giorni, circa la messa a disposizione di risorse trasmissive da cedere a terzi, le relative condizioni tecniche ed economiche ed i criteri prioritari di assegnazione;

b) la parità di trattamento nelle condizioni tecnico-economiche di offerta della capacità trasmissiva.

c) la comunicazione preventiva all'Autorità degli accordi stipulati con i fornitori di contenuti indipendenti di cui all'art. 2, ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni previste dalla presente delibera.

Art. 4.

Insufficienza di risorse

1. Al fine di soddisfare il maggior numero di richieste di accesso alla propria capacità trasmissiva ovvero in caso di risorse tecniche insufficienti, RAI e RTI prevedono la condivisione statica e dinamica tra i fornitori di contenuti. Tale condivisione non deve comunque discriminare il fornitore di contenuti indipendente rispetto alla programmazione riconducibile alla responsabilità editoriale di RAI o RTI.

2. Conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della delibera n. 136/05/CONS, se RAI e RTI non dispongono di capacità trasmissiva disponibile alla data di notifica della medesima delibera, in ragione di accordi commerciali già in essere, l'obbligo di destinazione di cui alla presente delibera deve essere soddisfatto alla prima scadenza contrattuale utile.

Art. 5.

Risoluzione delle controversie

1. Per la risoluzione delle controversie tra gli operatori RAI o RTI, da una parte, e fornitori di contenuti, dall'altra, nell'ambito dell'applicazione dei principi e dei criteri stabiliti nella presente delibera, si applica la medesima disciplina procedurale di cui al Capo II del regolamento approvato con la delibera n. 148/01/CONS.

Art. 6.

Efficacia e clausola di rivedibilità

1. Le disposizioni della presente delibera sono efficaci fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale e, comunque, sono rivedibili, entro dodici mesi, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della delibera n. 136/05/CONS.

La presente delibera è notificata alle società RAI S.p.a. e RTI S.p.a., ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito web www.agcom.it

Avverso la presente delibera può essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, commi 26 e 27, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Napoli, 6 luglio 2005

Il presidente: CALABRÒ

05A07987

DELIBERAZIONE 27 luglio 2005.

Consultazione pubblica sull'identificazione ed analisi del mercato dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercato n. 15 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti della Commissione europea). (Deliberazione n. 306/05/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 27 luglio 2005;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la Raccomandazione della Commissione europea n. 497/03 sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex-ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004 e le conseguenti disposizioni organizzative di cui alle determinazioni nn. 1/04 e 2/04, nonché nn. 1/05 e 2/05;

Vista la delibera n. 320/04/CONS del 29 settembre 2004, recante «Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004;

Vista la delibera n. 29/05/CONS del 10 gennaio 2005, recante «Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2005;

Vista la delibera n. 239/05/CONS del 22 giugno 2005, recante «Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2005;

Vista la delibera n. 335/03/CONS, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Vista la delibera n. 453/03/CONS, recante il «Regolamento concernente la procedura di consultazione di

cui all'art. 11 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche, consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti dell'Autorità in merito al tema in esame;

Visto il documento per la consultazione proposto dal Comitato di coordinamento di cui all'art. 1 della determinazione n. 1/04 del 27 maggio 2004;

Udita la relazione dei commissari Roberto Napoli e Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione pubblica concernente l'identificazione ed analisi del mercato dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili, la valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e gli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercato n. 15 fra quelli identificati dalla Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea).

2. Le modalità di consultazione ed il testo della consultazione contenente gli orientamenti dell'Autorità sul tema in esame sono riportati rispettivamente negli allegati A e B alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate entro il termine tassativo di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Copia della presente delibera, comprensiva di allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli uffici dell'Autorità in Napoli, Centro direzionale, Isola B/5.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, priva degli allegati, nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 27 luglio 2005

Il presidente: CALABRÒ

05A07988

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 20 luglio 2005.

Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3321 del 23 ottobre 2003 e n. 3435 del 27 maggio 2004. Conferma dell'elenco delle imprese ammesse a contributo e importo del contributo concesso. Liquidazione a favore dei comuni di Piteglio e Villa Basilica al fine di consentire l'erogazione dei contributi ai privati danneggiati e a favore di Fidi Toscana S.p.a. per consentire l'erogazione dei contributi alle imprese danneggiate. (Ordinanza n. B/11).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori delle province di Lucca e Pistoia, colpiti dall'eccezionale evento atmosferico del giorno 23 ottobre 2002, prorogato con decreto del 5 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3321 in data 23 ottobre 2003 con la quale l'assessore alla protezione civile della regione Toscana Tommaso Franci è nominato commissario delegato per la predetta situazione di emergenza;

Vista la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3328 del 27 novembre 2003 con cui è stato integrato l'art. 1, comma 3, lettera *c)*, dell'ordinanza n. 3321/2003;

Viste le competenze attribuite al commissario delegato ai sensi delle ordinanze sopra richiamate;

Preso atto che l'art. 4 dell'ordinanza n. 3321/2003 per lo svolgimento di tali competenze assegna al commissario le risorse di cui alle ordinanze 3311 e 3312 del 2003, in base alle quali sono disponibili complessivamente € 12.613.822,32;

Considerato che, per garantire continuità alle attività precedentemente avviate in regime straordinario, l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3435 del 27 maggio 2005 prevede che il nuovo assessore alla protezione civile subentri fino al 31 dicembre 2005 nell'incarico di commissario delegato attribuito al precedente assessore alla protezione civile Tommaso Franci;

Preso atto che, ai sensi del predetto articolo, l'attuale commissario delegato provvede in regime ordinario all'attuazione ed al completamento degli interventi e delle opere le cui procedure sono in corso;

Preso atto che per l'espletamento delle suddette attività l'art. 2 della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri autorizza l'attuale commissario delegato ad avvalersi del personale già operante presso la struttura commissariale e della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato;

Vista ordinanza B/1 che sulla base delle esigenze finanziarie segnalate destina € 4.000.000,00 alla procedura contributiva;

Considerato che con la ordinanza B/1 il commissario delegato ha ritenuto di applicare alle predette procedure le disposizioni operative di cui ai decreti dirigenziali 3632/2003 e 5957/2003 e di dare avvio alla concessione dei contributi a beneficio dei privati e delle imprese danneggiati;

Visto che ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 3321/2003 il commissario delegato si è avvalso per lo svolgimento delle attività istruttorie, di erogazione e di controllo delle domande di contributo presentate dai privati e dalle imprese danneggiate, rispettivamente dei comuni di cui alle ordinanze commissariali B/1 e B/2 e di Fidi Toscana S.p.a.;

Richiamata l'ordinanza B/7 del 25 ottobre 2004 con cui il commissario delegato, considerate le risorse disponibili e il fabbisogno finanziario evidenziato dai comuni per i privati e da Fidi Toscana S.p.a. per le imprese, ha ritenuto di applicare la percentuale massima di contributo prevista dal decreto dirigenziale n. 3632 del 19 giugno 2003 e ha stabilito la documentazione necessaria per la rendicontazione;

Preso atto degli esiti dell'istruttoria trasmessi il 13 luglio scorso da Fidi Toscana S.p.a.;

Ritenuto di confermare gli esiti dell'istruttoria effettuata da Fidi Toscana S.p.a. quale risulta dall'elenco allegato *A* al presente provvedimento;

Vista la documentazione che Fidi Toscana S.p.a. ha inviato in data 25 febbraio, 16 giugno, 30 giugno e 13 luglio 2005 per richiedere la liquidazione complessiva di € 389.033,63, di cui € 127.139,25 quale anticipazione del 60% del contributo e € 261.894,38 quale saldo del contributo per le imprese danneggiate che hanno presentato la documentazione della spesa;

Vista la richiesta del comune di Piteglio inviata il 16 aprile 2005 per richiedere la liquidazione dell'importo complessivo di € 14.648,07 di cui € 7.905,57 come anticipazione del contributo nella misura del 20% e € 6.742,50 a saldo del contributo per i privati danneggiati che hanno presentato la documentazione della spesa;

Richiamate le note protocollo n. 2394 e n. 2667 trasmesse in data 11 e 19 aprile scorso con cui il comune di Villa Basilica ha richiesto la somma complessiva di € 25.020,00, a saldo del contributo concesso a privati danneggiati che hanno presentato la documentazione della spesa;

Considerato che i comuni e Fidi Toscana S.p.a. hanno trasmesso la documentazione richiesta ai fini della rendicontazione (allegato *A* ordinanza commissariale B/7);

Visto che il settore sistema regionale di protezione civile ha verificato la completezza e la conformità della predetta documentazione alle finalità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3321/2003, conservando una copia agli atti;

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione complessiva di € 428.701,70 di cui € 39.668,07 a favore dei comuni di Piteglio e Villa Basilica e € 389.033,63 a favore di Fidi Toscana S.p.a. per consentire la erogazione dell'anticipazione e del saldo del contributo ai privati e alle imprese danneggiati;

Ordina:

1. Di confermare, come specificato in premessa e rinviando all'allegato *A* al presente provvedimento, gli esiti dell'istruttoria effettuata da Fidi Toscana S.p.a. relativamente alle imprese ammesse al contributo e quelle escluse.

2. Di liquidare la somma complessiva di € 428.701,70 a favore del comune di Piteglio, del comune di Villa Basilica e di Fidi S.p.a., che hanno presentato la documentazione di cui all'allegato *A* ordinanza B/7, al fine di consentire l'erogazione dell'anticipazione e del saldo del contributo ai privati e alle imprese danneggiati dall'evento descritto in premessa, come di seguito indicato:

€ 389.033,63 a favore di Fidi Toscana S.p.a (di cui € 127.139,25 come anticipazione del 60% del contributo e € 261.894,38 a saldo del contributo);

€ 39.668,07 ai sopracitati comuni, di cui € 14.648,07 al comune di Piteglio (€ 7.905,57 come anticipazione del 20% e € 6.742,50 a saldo del contributo) e € 25.020,00 al comune di Villa Basilica a saldo del contributo concesso a privati danneggiati.

3. Di imputare le predette liquidazioni a favore dei suddetti comuni e di Fidi Toscana S.p.a. sulle risorse depositate sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato presso la Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale di Firenze n. 3959, destinate ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3321/2003 e n. 3435/2005.

4. Di stabilire, ai sensi delle disposizioni regionali di cui al decreto dirigenziale n. 3632/2003, che i comuni interessati e Fidi Toscana S.p.a provvedano alle predette erogazioni entro trenta giorni dall'avvenuta disponibilità dei fondi.

5. Di prevedere che i comuni sopracitati una volta effettuate le erogazioni inviino a questo ufficio gli atti di impegno e liquidazione, mandati di pagamento e relative quietanze (allegato *A* ordinanza commissariale B/7 del 25 ottobre 2004).

6. Di stabilire che Fidi Toscana S.p.a successivamente alle liquidazioni invii a questo ufficio gli ordini di bonifico e copie delle quietanze di pagamento (allegato *A* ordinanza commissariale B/7 del 25 ottobre 2004).

7. Di comunicare la presente ordinanza ai comuni suddetti e a Fidi Toscana S.p.a. e di disporne la pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 20 luglio 2005

Il commissario delegato: ARTUSA

05A07967

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 17 giugno 2005)**, coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2005, n. 156** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 4)**, recante: «Disposizioni urgenti in materia di entrate».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia a i sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Disposizioni in materia di versamenti dell'imposta regionale sulle attività produttive, di riscossione e di notifica delle cartelle di pagamento

1. Nell'articolo 10, comma 3, primo periodo, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria».

2. *(Abrogato).*

3. In caso di violazione dell'obbligo di versamento a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, *nonché dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo della medesima imposta, relativo al periodo d'imposta in corso alla predetta data*, non si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni.

4. Resta ferma la facoltà di compensare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dell'acconto eccedenti rispetto a quelle effettivamente dovute in base alle future norme di riordino della imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Il termine del 30 giugno 2005 di cui al comma 426 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, relativo al versamento della prima rata delle somme dovute per la sanatoria delle irregolarità compiute dai concessionari del servizio nazionale della riscossione, e prorogato al 30 settembre 2005.

5-bis. *Al fine di garantire l'interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni e di assicurare l'interesse pubblico alla riscossione dei crediti tributari, la notifica delle relative cartelle di pagamento è effettuata, a pena di decadenza:*

a) *entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1º gennaio 2004;*

b) *entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003;*

c) *entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001.*

5-ter. *In conseguenza di quanto previsto dal comma* 5-bis *e al fine di conseguire, altresì, la necessaria uniformità del sistema di riscossione mediante ruolo delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto:*

a) *al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) l'articolo 17 è abrogato;

2) all'articolo 25, comma 1, le parole da: «l'ultimo giorno del dodicesimo mese» fino a: «straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre:

a) *del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36*-bis *del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;*

b) *del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36*-ter *del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;*

c) *del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio»;*

3) all'articolo 43, il primo comma è sostituito dal seguente: «L'ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se più ampio, entro il termine di cui

all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maggiorato di dodici mesi»;

b) *al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) l'articolo 23 è sostituito dal seguente: «Art. 23 (Iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio e termini di decadenza). — 1. Le disposizioni previste dall'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, nonché i termini di decadenza di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano anche all'imposta sul valore aggiunto»;

2) all'articolo 36, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In deroga all'articolo 25, comma 1, lettera a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:*

a) *del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003;*

b) *del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001.»;*

c) *all'articolo 19, comma 2, lettera* a)*, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le parole: «il dodicesimo» sono sostituite dalle seguenti: «l'undicesimo»;*

d) *all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) al comma 420, le parole da «comma 416» fino a: «lettere a) *e* c)*» sono sostituite dalle seguenti: «comma 417, lettera* a)*»;*

2) il comma 424 è abrogato;

e) *le disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), così come modificato dalla presente legge:

«3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria».

— Si riporta il titolo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali» (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23 dicembre 1997 - supplemento ordinario n. 252).

— Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662):

«1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un ottavo del minimo, nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore;

c) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

d) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Le singole leggi ed atti aventi forza di legge possono stabilire, ad integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.».

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni (Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'art. 3, comma 134, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662):

«2. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-*bis* e 54-*bis*, con le modalità indicate nell'art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di versamento mediante delega. In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo.».

— Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni):

«1. I contribuenti titolari di partita IVA eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20.».

— Si riporta il testo del comma 426 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005):

«426. È effettuato mediante ruolo il recupero delle somme dovute, per inadempimento, dal soggetto incaricato del servizio di intermediazione all'incasso ovvero dal garante di tale soggetto o del debitore di entrate riscosse ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni. In attesa della riforma organica del settore della riscossione, fermi restando i casi di responsabilità penale, i concessionari del servizio nazionale della riscossione ed i commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, hanno facoltà di sanare le irregolarità connesse all'esercizio degli obblighi del rapporto concessorio compiute fino alla data del 20 novembre 2004 dietro versamento della somma di 3 euro per ciascun abitante residente negli ambiti territoriali ad essi affidati in concessione alla data del 1º gennaio 2004. L'importo dovuto è versato in tre rate, la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro il 30 settembre 2005, e le altre due, ciascuna pari al 30 per cento del totale, da versare rispettivamente entro il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed il 31 dicembre 2006. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma».

L'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), abrogato dal presente decreto concerneva i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo.».

— Si riporta il testo dell'art. 25 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, così come modificato dalla presente legge:

«Art. 25 *(Cartella di pagamento)*. — 1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'art. 36-*ter* del citato decreto del presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio;

2. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

2-*bis.* La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo.

3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato è considerato giorno festivo.».

— Si riporta il testo dell'art. 43 del già citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dalla presente legge:

«Art. 43 *(Recupero di somme erroneamente, rimborsate)*. — L'ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se più ampio, entro il termine di cui all'art. 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maggiorato di dodici mesi.

Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di accertamento ai sensi dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le somme anche in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, anche in dipendenza della imposta o della maggiore imposta accertata, sono iscritte in ruolo speciale unitamente agli interessi eventualmente corrisposti, ferma restando per l'imposta o la maggiore imposta accertata l'applicazione degli interessi ai sensi dell'art. 20. Nell'avviso di accertamento deve essere espressamente indicato l'ammontare delle somme rimborsate e dei relativi interessi da iscriversi nel ruolo predetto.

L'intendente di finanza dà comunicazione all'ufficio delle imposte competente dei rimborsi eseguiti mediante ordinativo di pagamento.».

— Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), così come modificato dalla presente legge:

«Art. 23 *(Iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio e termini di decadenza)*. — 1. Le disposizioni previste dall'art. 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, nonché i termini di decadenza di cui all'art. 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano anche all'imposta sul valore aggiunto.».

— Si riporta il testo dell'art. 36 del già citato decreto legislativo n. 46 del 1999, così come modificato dalla presente legge:

«Art. 36 *(Disposizioni transitorie)*. — 1. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto nell'art. 12-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 del presente decreto, per le entrate tributarie dello Stato e degli enti locali non si fa luogo all'iscrizione a ruolo per gli importi individuati con il regolamento previsto nell'art. 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

2. In deroga all'art. 25, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

a) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003;

b) del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001.

2-*bis*. Fino al 30 settembre 1999 i ruoli possono essere formati e resi esecutivi secondo le disposizioni in vigore al 30 giugno 1999. A tali ruoli e a quelli resi esecutivi antecedentemente al 1° luglio 1999 si applicano gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo vigente prima di tale data; in deroga all'art. 68, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, su tali ruoli sono dovuti i compensi e gli interessi semestrali di mora di cui all'art. 61, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

3. Per le entrate amministrate dal Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, fino all'attivazione degli uffici delle entrate la sospensione prevista dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 15 del presente decreto, è disposta dalla sezione staccata della direzione regionale delle entrate, sentito l'ufficio che ha provveduto all'iscrizione a ruolo.

4. Il divieto stabilito nell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 16 del presente decreto, non si applica se il concessionario è una banca che procede all'espropriazione di beni immobili anche per la tutela di crediti propri, non portati dal ruolo, e che ha ottenuto il nulla osta del servizio di vigilanza.

5. In via transitoria, e fino all'attivazione degli uffici del territorio, i compiti agli stessi affidati dall'art. 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 16 del presente decreto, sono svolti dagli uffici tecnici erariali.

6. Le disposizioni contenute nell'art. 25 si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004.

7. I privilegi dei crediti dello Stato per le imposte sui redditi portati da ruoli resi esecutivi in data precedente a quella di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolati dagli articoli 2752 e 2771 del codice civile, nel testo anteriormente vigente.

8. In via transitoria, e fino alla data di efficacia delle disposizioni del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le funzioni di giudice dell'esecuzione nelle procedure di espropriazione promosse a norma del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal presente decreto, sono svolte dal pretore.

9. Le procedure esecutive in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolate dalle norme vigenti anteriormente a tale data.

10. Resta fermo quanto disposto in tema di cessione e cartolarizzazione dei crediti dell'Istituto nazionale della previdenza ed assistenza sociale; ai crediti oggetto della cessione si applicano le disposizioni del presente decreto, a partire dalla data della sua entrata in vigore.

10-*bis*. Entro il 31 dicembre 2002, l'ente creditore procede automaticamente all'annullamento dei ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 1994 e non riscossi, a condizione che, alla data del 31 dicembre 2001:

a) le somme iscritte in tali ruoli non siano oggetto di provvedimenti di sospensione;

b) non siano scaduti i termini di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione, da parte del concessionario, delle domande di rimborso o di discarico delle quote iscritte nei predetti ruoli.

10-*ter*. A seguito dell'annullamento dei ruoli di cui al comma 10-*bis*, l'ente creditore rimborsa al concessionario le somme dallo stesso anticipate in adempimento dell'obbligo del non riscosso come riscosso.

10-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 10-*bis* e 10-*ter* non devono comportare oneri a carico del bilancio dello Stato.».

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), così come modificato dalla presente legge:

«Art. 19 *(Discarico per inesigibilità)*. — 1. Ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente creditore, una comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze.

2. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico:

a) la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, entro l'undicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, entro il sesto mese successivo nonché, nel caso previsto dall'art. 32, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo;

b) la mancata comunicazione all'ente creditore, anche in via telematica, con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli; la prima comunicazione è effettuata entro il diciottesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo. Tale comunicazione è effettuata con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze;

c) la mancata presentazione, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1. Tale comunicazione è soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso per causa non imputabile al concessionario;

d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4;

d-bis) il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4;

e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario; sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell'attività di notifica della cartella di pagamento e nell'àmbito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura.

3. Decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale o parziale, della quota, il concessionario è automaticamente discaricato, contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate.

4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo.

5. La documentazione cartacea relativa alle procedure esecutive poste in essere dal concessionario è conservata, fino al discarico delle relative quote, dallo stesso concessionario.

6. Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio può richiedere al concessionario la trasmissione della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso il concessionario; se entro trenta giorni dalla richiesta, il concessionario non consegna, ovvero non mette a disposizione, tale documentazione perde il diritto al discarico della quota.».

— Si riporta il testo del comma 420 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), così come modificato dalla presente legge:

«420. Le disposizioni del comma 417, lettera *a)* si applicano con riferimento ai ruoli resi esecutivi successivamente al 1° luglio 2005.».

— Il comma 424 dell'art. 1 della citata legge n. 311 del 2004, abrogato dal presente decreto, prorogava al 31 dicembre 2006 i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo relativamente alle dichiarazioni presentate nell'anno 2003.

— Si riporta il testo dell'art. 12 del già citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:

«Art. 12 *(Formazione e contenuto dei ruoli).* — 1. L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce.

2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione, nonché le modalità dell'intervento in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari.

3. Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione.

4. Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo.».

Art. 1-bis.

Disposizioni in favore di fondazioni e associazioni che svolgono o promuovono attività di ricerca scientifica

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «legge 7 dicembre 2000, n. 383,» la parola: «e» è soppressa;*

b) *dopo le parole: «decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,» sono inserite le seguenti: «e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».*

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3.500.000 di euro per l'anno 2006 e a 2.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), così come modificato dalla presente legge:

«Art. 14 *(ONLUS e terzo settore).* — 1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

2. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

3. Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui al comma 1, la sanzione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è maggiorata del duecento per cento.

5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilità di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 10, comma 1, dopo la lettera 1-*ter)* è aggiunta, in fine, la seguente: "1-*quater)* le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'art. 59,

comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.";

b) all'art. 100, comma 2, la lettera *c)*, è sostituita dalla seguente: "*c)* le erogazioni liberali a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali;".

8. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali, sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo; gli onorari notarili relativi agli atti di donazione, effettuati ai sensi del comma 7, sono ridotti del novanta per cento.

8-*bis*. Il comma 7-*bis* dell'art. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato.

8-*ter*. La deroga di cui all'art. 4, comma 104, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica anche a decorrere dall'anno 2005.».

Art. 2.

Premio di concentrazione

1. Alle imprese risultanti da processi di concentrazione ovvero di aggregazione rientranti nella definizione comunitaria di microimprese, piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un premio di concentrazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il processo di concentrazione o di aggregazione deve essere ultimato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra la data in cui interviene l'approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e i ventiquattro mesi successivi;

b) *le imprese che prendono parte al processo di concentrazione ovvero di aggregazione, comunque operato, devono rientrare nella definizione di microimprese e di piccole imprese di cui alla predetta raccomandazione n. 2003/361/CE;*

c) tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione o di agregazzione devono aver esercitato attività omogenee nei due periodi d'imposta precedenti alla data in cui è ultimato il predetto processo ed essere residenti in Stati membri dell'Unione eruopea, ovvero dello Spazion economico europeo.

2. Il premio di concentrazione spetta a condizion e che la concentrazione o la aggregazione abbia durata almeno pari a tre anni e consiste in un contributo nella forma del credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo di imposta nel quale interviene l'approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, ed è pari al dieci per cento dell'importo risultante dalla differenza tra:

a) la somma dei valori della produzione netta risultanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di tutte le imprese che partecipano alla concentrazione o alla aggregazione; e

b) il maggiore dei valori della produzione netta dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive da ciascuna delle imprese che partecipano alla concentrazione o alla aggregazione.

3. Ai fini del comma 2, si fa riferimento al valore della produzione netta risultante dalle dichiarazioni presentate relativamente al secondo periodo d'imposta precedente a quello in cui la concentrazione o l'aggregazione è ultimata. Per le imprese residenti in Stati membri dell'Unione europea, si fa riferimento al valore della produzione netta, determinato sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria inoltra un'apposita istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata, certificazione della data di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi stanziati, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242 milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per l'anno 2007, e comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il diniego del contributo per carenza dei presupposti desumibili dall'istanza, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati.

5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Ministero delle attività produttive, è approvato *entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto* il modello da utilizzare per la redazione dell'istanza e sono stabiliti i dati in esso contenuti, nonché i termini di presentazione delle istanze medesime. Dell'avvenuto esaurimento dei fondi stanziati è data notizia con successivo provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 dell'art. 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

7. Gli stanziamenti di parte corrente autorizzati dalla tabella *C* della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono ridotti, a decorrere dall'anno 2005, per gli importi indicati dall'allegato 1.

8. All'onere recato dal comma 4, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242 milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 7.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dei paragrafi 2 e 3 dell'art. 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea:

«2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'art. 87 o ai regolamenti di cui all'art. 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si sia pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.».

— Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, reca «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» (*Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 1997).

— Il decreto legislativo 15 dicembre 1977, n. 446, reca «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali» (*Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23 dicembre 1997 Supplemento ordinario n. 252).

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80:

«Art. 9 *(Dimensione europea per la piccola impresa e premio di concentrazione).* — 1. Alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di microimprese, piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che prendono parte a processi di concentrazione è attribuito, nel rispetto delle condizioni previste nel regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 della Commissione, un contributo nella forma di credito di imposta pari al cinquanta per cento delle spese sostenute per studi e consulenze, inerenti all'operazione di concentrazione e comunque in caso di effettiva realizzazione dell'operazione, secondo le condizioni che seguono:

a) il processo di concentrazione deve essere ultimato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e i ventiquattro mesi successivi;

b) l'impresa risultante dal processo di concentrazione, comunque operata, ovvero l'aggregazione fra singole imprese, deve rientrare nella definizione di piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003;

c) tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione devono aver esercitato attività omogenee nel periodo d'imposta precedente alla data in cui è ultimato il processo di concentrazione o aggregazione ed essere residenti in Stati membri dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo.

1-*bis.* Ai fini del presente articolo per concentrazione si intende:

a) la costituzione di un'unica impresa per effetto dell'aggregazione di più imprese mediante fusione;

b) l'incorporazione di una o più imprese da parte di altra impresa;

c) la costituzione di aggregazioni su base contrattuale fra imprese che organizzano in comune attività imprenditoriali rilevanti;

d) la costituzione di consorzi mediante i quali più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per lo svolgimento di fasi rilevanti delle rispettive imprese;

e) ulteriori forme che favoriscano la crescita dimensionale delle imprese.

1-*ter.* La concentrazione di cui al comma 1-*bis* non può avere durata inferiore a tre anni.

1-*quater.* Tutte le imprese di cui al comma 1-*bis* iscrivono al registro delle imprese l'avvenuta concentrazione ai sensi del presente articolo.

2. Il contributo di cui al comma 1 non compete se il processo di concentrazione interessa imprese tra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile ovvero che sono direttamente o indirettamente controllate dalla stessa persona fisica, tenuto conto anche delle partecipazioni detenute dai familiari di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria inoltra, a decorrere dalla data di ultimazione del processo di concentrazione, un'apposita istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne rilascia, in via telematica, certificazione della data di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, e comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il riconoscimento del contributo ovvero il diniego del contributo stesso per carenza dei presupposti desumibili dall'istanza ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2005, 110 milioni di euro per l'anno 2006 e 57 milioni di euro per l'anno 2007.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello da utilizzare per la redazione dell'istanza e sono stabiliti i dati in esso contenuti, nonché i termini di presentazione delle istanze medesime. Dell'avvenuto esaurimento dei fondi stanziati è data notizia con successivo provvedimento del direttore della medesima Agenzia.

5. Per le modalità di presentazione telematica si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

6. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo. Il credito d'imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

7. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni antielusive di cui all'art. 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.».

— La legge 30 dicembre 2004, n. 311, reca «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)». (*Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2004, n. 306).

Art. 3.

Disposizioni in materia di immobili pubblici

1. Per il soddisfacimento di esigenze connesse alla valorizzazione del patrimonio pubblico, l'immobile sito in Roma, Piazza Giuseppe Verdi, n. 10, è trasferito in proprietà allo Stato. Il temporaneo utilizzo del bene da parte dell'attuale usuario è a titolo gratuito, con le modalità e la durata stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio.

2. All'art. 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

0a) al comma 13-ter, è aggiunto il seguente periodo: «Entro i centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco dei beni immobili da dismettere, l'Agenzia del demanio provvede alla ripubblicazione dello stesso elenco nella Gazzetta Ufficiale, nonché sul sito INTERNET dell'Agenzia, con l'indicazione del valore base degli immobili medesimi.»;

a) dal comma 13-quater, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alle procedure di cui ai commi 436, 437 e 438 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e alle altre procedure di dismissioni previste dalle norme vigenti ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'elenco degli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter è sottoposto al Ministro per i beni e le attività culturali, il quale, nel termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di individuazione, provvede, attraverso le competenti soprintendenze, a verificare quali tra detti beni siano soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dandone comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia del demanio apporta le conseguenti modifiche all'elenco degli immobili»;

b) al comma 13-*quinquies* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sull'obbligo di rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle somme ricevute in anticipazione e dei relativi interessi può essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'art. 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.4.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti per gli anni successivi».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) così come modificato dalla presente legge:

«1. Le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, alle città metropolitane, ai comuni e ad ogni altro ente ed istituto pubblico, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono sottoposte alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.

2. La verifica circa la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, è effettuata dalle soprintendenze, d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999.

4. L'esito negativo della verifica avente ad oggetto cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, è comunicato ai competenti uffici affinchè ne dispongano la sdemanializzazione, qualora non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse da valutarsi da parte del Ministero interessato.

5. (Comma abrogato).

6. I beni nei quali sia stato riscontrato, in conformità agli indirizzi generali richiamati al comma 2, l'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico restano definitivamente sottoposti alle disposizioni di tutela. L'accertamento positivo costituisce dichiarazione ai sensi degli articoli 6 e 7 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999 ed è trascritto nei modi previsti dall'art. 8 del medesimo testo unico.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

8. In sede di prima applicazione del presente articolo, la competente filiale dell'Agenzia del demanio trasmette alla soprintendenza regionale, entro trenta giorni dalla emanazione del decreto di cui al

comma 9, gli elenchi degli immobili di proprietà dello Stato o del demanio statale sui quali la verifica deve essere effettuata, corredati di schede descrittive recanti i dati conoscitivi relativi ai singoli immobili.

9. I criteri per la predisposizione degli elenchi e le modalità di redazione delle schede descrittive, nonché le modalità di trasmissione dei predetti elenchi e delle schede descrittive anche per il tramite di altre amministrazioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, da emanare di concerto con l'Agenzia del demanio e con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

10. La soprintendenza regionale, sulla base dell'istruttoria svolta dalle soprintendenze competenti e del parere da queste formulato nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, conclude il procedimento di verifica in ordine alla sussistenza dell'interesse culturale dell'immobile con provvedimento motivato e ne dà comunicazione all'agenzia richiedente, entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa scheda descrittiva. La mancata comunicazione nel termine complessivo di centoventi giorni dalla ricezione della scheda equivale ad esito negativo della verifica.

11. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica positiva, integrate con il provvedimento di cui al comma 10, confluiscono in un archivio informatico accessibile ad entrambe le amministrazioni, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.

12. Per gli immobili appartenenti alle regioni ed agli altri enti pubblici territoriali, nonché per quelli di proprietà di altri enti ed istituti pubblici, la verifica è avviata a richiesta degli enti interessati, che provvedono a corredare l'istanza con le schede descrittive dei singoli immobili. Al procedimento così avviato si applicano le disposizioni dei commi 10 ed 11.

13. Le procedure di valorizzazione e dismissione previste dai commi 15 e 17 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonchè dai commi dal 3 al 5 dell'art. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche ai beni immobili di cui al comma 3 del presente articolo, nonché a quelli individuati ai sensi del comma 112 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e del comma 1 dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. All'art. 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppressi i commi 1-*bis* e 3.

13-*bis.* L'Agenzia del demanio, di concerto con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa, individua beni immobili in uso all'amministrazione della difesa non più utili ai fini istituzionali da inserire in programmi di dismissione per le finalità di cui all'art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

13-*ter.* In sede di prima applicazione dei commi 13 e 13-*bis,* il Ministero della difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con l'Agenzia del demanio, individua entro il 28 febbraio 2005 beni immobili comunque in uso all'Amministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali, da dismettere e, a tal fine, consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze e, per esso, all'Agenzia del demanio. *Entro i centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco dei beni immobili da dismettere, l'Agenzia del demanio provvede alla ripubblicazione dello stesso elenco nella* Gazzetta Ufficiale*, nonché sul sito Internet dell'Agenzia, con l'indicazione del valore base degli immobili medesimi.*

13-*quater.* Gli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-*ter* entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e di cui ai commi da 6 a 8, *nonché alle procedure di cui ai commi 436, 437 e 438 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e alle altre procedure di dismissioni previste dalle norme vigenti ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco.* Gli immobili individuati sono stimati a cura dell'Agenzia del demanio nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. *L'elenco degli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-*ter *è sottoposto al Ministro per i beni e le attività culturali, il quale, nel termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di individuazione, provvede, attraverso le competenti soprintendenze, a verificare quali tra detti beni siano soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dandone comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia del demanio apporta le conseguenti modifiche all'elenco degli immobili.*

13-*quinquies.* La Cassa depositi e prestiti concede, entro trenta giorni dalla data di individuazione degli immobili di cui al comma 13-*ter,* anticipazioni finanziarie della quota come sopra determinata, pari al valore degli immobili individuati, per un importo complessivo non inferiore a 954 milioni di euro e, comunque, non superiore a 1.357 milioni di euro. Le condizioni generali ed economiche delle anticipazioni sono stabilite in conformità con le condizioni praticate sui finanziamenti della gestione separata di cui all'art. 5, comma 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al rimborso delle somme anticipate e dei connessi oneri finanziari a valere sui proventi delle dismissioni degli immobili. Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Dicastero della Difesa su appositi fondi relativi ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi, da ripartire, nel corso della gestione, sui capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti. *Sull'obbligo di rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle somme ricevute in anticipazione e dei relativi interessi può essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'art. 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.4.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti per gli anni successivi.*

13-*sexies.* Fermo restando quanto previsto al comma 13-*quinquies,* a valere sulle risorse derivanti dall'applicazione delle procedure di valorizzazione e dismissione dei beni immobili dell'Amministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali, ai sensi dei commi 13 e 13-*bis,* e individuati dal Ministero della difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con l'Agenzia del demanio, per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009 una somma di 30 milioni di euro è destinata all'ammodernamento e alla ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Augusta, La Spezia e Taranto. Inoltre, una somma di 30 milioni di euro per l'anno 2005 è destinata al finanziamento di un programma di edilizia residenziale in favore del personale delle Forze armate dei ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente.».

Art. 3-bis.

Assunzione di informazioni utili alla notifica dei verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada

1. All'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all'effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall'Anagrafe tributaria».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni (Nuovo codice della strada) così come modificato dalla presente legge:

«Art. 201 *(Notificazione delle violazioni).* — 1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'art. 134, comma 1-*bis,* la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.

1-*bis.* Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:

a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;

b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;

c) sorpasso vietato;

d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;

e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002. n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;

g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'art. 17, comma 133-*bis,* della legge 15 maggio 1997, n. 127.

1-*ter.* Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-*bis* nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere *b), f)* e *g)* del comma 1-*bis* non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate.

2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.

2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all'effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall'Anagrafe tributaria.

3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.

4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.

5-*bis.* Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall'art. 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilità, il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell'art. 203 per l'archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell'art. 196, comma 1; dall'interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica.».

Art. 3-ter.

Disposizioni per favorire le attività di acquacoltura

1. Per le superfici acquatiche, marine o vallive, utilizzate per l'allevamento ittico da parte di soggetti esercenti l'attività di acquacoltura, diversi dalle società commerciali, indipendentemente dalla natura privata o demaniale della superficie utilizzata, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, il reddito dominicale ed agrario sono determinati, a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1º gennaio 2006, ai soli fini fiscali, mediante l'applicazione della tariffa più alta del seminativo di classe prima in vigore nella provincia di appartenenza, o in quella prospiciente nel caso di allevamento marino.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 700.000 euro annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO 1

RIDUZIONI STANZIAMENTI TABELLA C

Oggetto del provvedimento	2005 (milioni di euro)	2006 (milioni di euro)	2007 (milioni di euro)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: «Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione (12.1.2.15 - Scuola superiore della pubblica amministrazione - cap. 5217)	0,15	0,32	0,16
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3026)	0,70	1,45	0,72
Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: — *art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente* Tabella C (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003)	*15,43*	—	2,93
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): — art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680)	2,09	4,33	2,13
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria - cap. 2183)	6,25	13,07	6,50
Legge n. 225 del 1992: Istituzione del servizio nazionale della protezione civile: — art. 1: Servizio nazionale della protezione civile (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - cap. 2184)	0,64	1,34	0,66
Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche: — art. 4: istituzione *Centro nazionale* per l'informatica nella pubblica amministrazione (3.1.2.33 - *Centro nazionale* per l'informatica nella pubblica amministrazione - cap. 1707)	0,26	0,54	0,27
Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: — art. 4: autonomia finanziaria Corte dei conti (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160)	3,21	6,63	3,26
Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici: — art. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 1702)	0,29	0,60	0,30
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: — art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1613)	0,03	0,06	0,03
Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.42 - Ufficio del Garante per la tutela della *privacy* - cap. 1733)	0,14	0,29	0,14
Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato: — art. 7, comma 6: Contributo in favore dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 1321)	0,14	0,29	0,14

Oggetto del provvedimento	2005 (milioni di euro)	2006 (milioni di euro)	2007 (milioni di euro)
Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575).	0,33	0,69	0,34
Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia *alle Comunità europee:*			
— art. 23: Istituzione agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 1723)	0,06	0,13	0,07
Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:			
— art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio civile nazionale - cap. 2185)	3,34	6,99	3,48
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525).	3,41	7,13	3,54
Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del Centro di formazione studi (FORMEZ) a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (12.1.2.12 - FORMEZ - cap. 5200)	0,19	0,40	0,20
Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e finanze - cap. 3935)	0,32	0,67	0,33
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:			
— art. 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (6.1.2.8. - Agenzia delle entrate - cap. 3890)	35,20	71,86	35,35
— art. 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (6.1.2.9. - Agenzia del demanio - cap. 3901)	1,90	3,95	1,96
— art. 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (6.1.2.10. - Agenzia del territorio - cap. 3911)	6,62	13,32	6,51
— art. 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (6.1.2.11. - Agenzia delle dogane - cap. 3920)	7,78	15,80	7,75
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115).	4,92	9,96	4,87
Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa:			
— art. 20: autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 - Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali - cap. 2170)	2,25	4,68	2,31
Legge n. 353 del 2000: legge quadro in materia di incendi boschivi (4.1.2.14 - Interventi diversi - cap. 2820)	0,14	0,29	0,15
Legge n. 388 del 2000: *Disposizioni* per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):			
— art. 74, comma 1: Previdenza complementare dipendenti pubblici (3.1.5.9 - Previdenza complementare - cap. 2156)	2,15	5,30	2,24
Decreto legislativo n. 165 del 2001: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche:			
— art. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - cap. 5223)	0,06	0,12	0,06
TOTALE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE . . .	*97,97*	170,19	86,37

Oggetto del provvedimento	2005 (milioni di euro)	2006 (milioni di euro)	2007 (milioni di euro)
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE			
Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato:			
— art. 10, comma 7: *Somme* da erogare per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (3.1.2.3 - Autorità garante della concorrenza e del mercato - cap. 2275)	0,34	0,71	0,35
Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (3.1.2.2 - Ente nazionale italiano per il turismo - cap. 2270)	0,34	0,72	0,35
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
— art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2280)	0,45	0,94	0,47
Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero:			
— art. 8, comma 1, lettera *a):* Spese di funzionamento ICE (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5101)	1,55	3,24	1,60
— art. 8, comma 1, lettera *b):* Attività promozionale delle esportazioni italiane (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5102)	1,02	2,12	1,06
TOTALE MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	3,70	7,72	3,82
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI			
Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare:			
— art. 13: Vigilanza sui fondi pensione (11.1.2.2 - Vigilanza sui fondi pensione - cap. 4332)	—	0,06	0,03
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:			
— art. 80, comma 4: Formazione professionale (10.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4161)	0,03	0,06	0,03
TOTALE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	0,03	0,13	0,06
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:			
— art. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - cap. 1768)	0,08	0,17	0,08
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
— art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1160)	0,002	0,004	0,002
TOTALE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	0,08	0,17	0,08
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Legge n. 1612 del 1962: Riordino dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze:			
— art. 12: Mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2201)	—	0,09	0,05

Oggetto del provvedimento	2005 (milioni di euro)	2006 (milioni di euro)	2007 (milioni di euro)
Decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967: *Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari* (11.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3105)	0,04	0,08	0,04
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)	8,74	18,29	9,09
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
— art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1163)	0,10	0,21	0,10
Legge n. 58 del 2001: Istituzione del fondo per lo sminamento umanitario (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2210)	0,04	0,08	0,04
TOTALE MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	8,91	18,74	9,32
MINISTERO DELL'INTERNO			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:			
— art. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento cap. 2668; 5.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2815)	0,05	0,10	0,05
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
— art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1286)	0,002	0,004	0,002
TOTALE MINISTERO DELL'INTERNO	0,05	0,10	0,05
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO			
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (2.1.2.5 - Difesa del mare - capp. 1644, 1646)	0,66	1,37	0,68
Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1388, 1389)	0,004	0,01	0,003
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
— art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1551)	0,80	1,68	0,83
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:			
— art. 38: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (7.1.2.1 Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 3621)	0,87	1,82	0,89
TOTALE MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	2,34	4,87	0,89
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:			
— art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (6.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2719)	—	0,03	0,01

Oggetto del provvedimento	2005 (milioni di euro)	2006 (milioni di euro)	2007 (milioni di euro)
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: — art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.18 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2032)	0,01	0,01	0,01
Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996 (art. 3): Contributo al «Centro internazionale radio-medico CIRM» (4.1.2.7 - Centro internazionale radio-medico - cap. 2098)	—	0,02	0,01
Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (art. 7) (4.1.2.13 - Ente nazionale per l'aviazione civile - cap. 2161)	1,01	2,11	1,04
Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (art. 11, comma 1) (3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 1690)	—	7,15	3,56
TOTALE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1,02	9,33	4,62
MINISTERO DELLA DIFESA			
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: — art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1352)	0,01	0,03	0,01
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: — art. 22, comma 1: Agenzia industrie difesa (3.1.2.8 - Agenzia industrie difesa - cap. 1360)	—	0,36	0,18
Legge n. 267 del 2002: Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN): — art. 1, comma 2: Contributi dello Stato in favore dell'INSEAN (3.1.2.4 - Contributi a enti ed altri organismi - cap. 1354)	—	0,13	0,06
TOTALE MINISTERO DELLA DIFESA	0,01	0,51	0,25
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI			
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: — art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (2.1.1.0.- Funzionamento - capp. 1173, 1413, 1414, 1415; 2.1.2.7 - Pesca - capp. 1476, 1477, 1482)	0,27	0,56	0,28
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: — art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2200)	0,08	0,17	0,09
Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.2.10 - Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) - cap. 2083)	1,17	2,74	1,35
TOTALE MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	1,52	3,47	1,71
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI			
Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento - Cap. 1941)	0,04	0,08	0,04

Oggetto del provvedimento	2005 (milioni di euro)	2006 (milioni di euro)	2007 (milioni di euro)
Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647)	—	11,49	5,72
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1261, 1262, 1263; 3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1942	0,08	0,18	0,09
Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti e attività culturali - cap. 2363)	—	0,03	0,01
Legge n. 466 del 1988: Contributo all'*Accademia* nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2052)	0,04	0,09	0,05
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: — art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2100)	0,49	1,01	0,50
TOTALE MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI	*0,65*	12,88	6,41
MINISTERO DELLA SALUTE			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana (3.1.2.20 - Croce rossa italiana - cap. 3453)	0,49	1,02	0,51
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria: — art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (3.1.2.10 - Ricerca scientifica - cap. 3392)	—	6,13	3,05
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (3.1.2.16 - Istituto superiore di sanità - cap. 3443)	1,33	2,76	1,36
Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (3.1.2.17 - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - cap. 3447)	1,04	2,17	1,07
Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (4.1.2.9 - Prevenzione del randagismo - cap. 4340)	0,06	0,14	0,07
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (art. 2, comma 4) (3.1.2.21 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - cap. 3457)	0,08	0,17	0,08
Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici: — *art. 48*, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (3.1.2.22 - Agenzia italiana del farmaco - capp. 3458, 3459)	0,72	1,51	0,75
TOTALE MINISTERO DELLA SALUTE	3,72	13,89	6,88
TOTALE	120,00	242,00	122,00

05A07951

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Bosnia Erzegovina sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato ad Ancona il 19 maggio 2000.

Il giorno 10 febbraio 2005 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Bosnia Erzegovina sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato ad Ancona il 19 maggio 2000, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 11 luglio 2002, n. 177, pubblicata sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 9 agosto 2002.

In conformità all'art. 13, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 10 febbraio 2005.

05A07960

MINISTERO DELL'INTERNO

Abilitazione dell'organismo LA.P.I. S.r.l., in Prato, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 2 agosto 2005, l'organismo «LA.P.I. S.r.l.», con sede in Prato - loc. La Querce, via della Quercia n. 11, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti di reazione al fuoco (esclusi quelli di resistenza al fuoco) concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di rivestimenti/finiture di pareti e soffitti, come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet: www.vigilfuoco.it alla sezione «Sicurezza Insieme & Prevenzione Incendi».

05A07984

Abilitazione dell'organismo A.N.C.C.P. S.r.l., in Milano, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 1° agosto 2005, l'organismo «A.N.C.C.P. S.r.l.», con sede in Milano - via Rombon, 11, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di accessori per serramenti e murature e prodotti correlati, come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet: www.vigilfuoco.it alla sezione «Sicurezza Insieme & Prevenzione Incendi».

05A07985

Abilitazione dell'organismo Istituto Italiano dei Plastici S.r.l., in Milano, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 2 agosto 2005, l'organismo «Istituto Italiano dei Plastici S.r.l.», con sede in Milano - via M.U. Traiano, 7, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di isolanti termici per edilizia, come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet: www.vigilfuoco.it alla sezione «Sicurezza Insieme & Prevenzione Incendi».

05A07986

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 3 agosto 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2308
Yen	136,81
Lira cipriota	0,5736
Corona ceca	29,844
Corona danese	7,4610
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,69110
Fiorino ungherese	244,37
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0770
Corona svedese	9,3803
Tallero sloveno	239,51
Corona slovacca	38,870
Franco svizzero	1,5585
Corona islandese	78,05
Corona norvegese	7,8425
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3265
Nuovo Leu romeno	3,4505
Rublo russo	35,0750
Nuova lira turca	1,6223
Dollaro australiano	1,6001
Dollaro canadese	1,4902
Yuan cinese	9,9758
Dollaro di Hong Kong	9,5667
Rupia indonesiana	12012,61
Won sudcoreano	1249,26
Ringgit malese	4,6108
Dollaro neozelandese	1,7836
Peso filippino	69,017
Dollaro di Singapore	2,0314
Baht tailandese	50,803
Rand sudafricano	7,9488

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

05A08042

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione d'origine protetta «Formaggella del Luinese»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione d'origine protetta «Formaggella del Luinese», ai sensi del regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, presentata dall'Associazione per la produzione della Formaggella del Luinese e del formaggio misto capra-vacca, con sede in Luino (Varese), via Collodi, 4, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero politiche agricole e forestali - Dipartimento delle Politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QTC III, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

Disciplinare di produzione
Denominazione d'Origine Protetta (DOP)
«FORMAGGELLA DEL LUINESE»

Art. 1.

Denominazione

La Denominazione d'Origine Protetta (D.O.P.) FORMAGGELLA DEL LUINESE è riservata al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) 2081/92 e dal presente disciplinare.

Art. 2.

Descrizione e caratteristiche al consumo

La «Formaggella del Luinese» è un formaggio a pasta semidura, prodotto esclusivamente con latte intero e crudo di capra, a coagulazione presamica, con stagionatura minima di venti giorni.

2.1 Caratteristiche morfologiche:

Forma: cilindrica, con facce piane;

Dimensioni:

Diametro: 13-15 cm;

Scalzo: 4-6 cm;

Peso medio: 700-900 g

Aspetto:

Crosta naturale, non dura, con possibile presenza di muffe;

Pasta morbida, compatta, con eventuale occhiatura fine.

2.2 Caratteristiche fisico-chimiche:

Grasso sulla sostanza secca: min 41%;

Estratto secco: mm 45%;

Tenore in acqua: max 55%.

2.3 Caratteristiche microbiologiche:

spiccata prevalenza di una microflora lattica mista (cocchi, bastoncini,omoeterofermentanti), proveniente dal latte, dall'ambiente e dagli innesti.

2.4 Caratteristiche organolettiche:

Il sapore è mediamente dolce, delicato, gradevole e si intensifica con il progredire della stagionatura. L'odore e l'aroma sono delicati e anch'essi si intensificano durante la stagionatura. La struttura è elastica, umida, morbida e abbastanza solubile. Il colore della pasta è omogeneo e prevalentemente bianco.

Art. 3.

Zona di produzione

Il territorio interessato alla produzione del latte, alla caseificazione, alla stagionatura ed al condizionamento della «Formaggella del Luinese», comprende i seguenti comuni appartenenti alla provincia di Varese:

Agra, Arcisate, Azzio, Barasso, Bardello, Bedero Valcuvia, Besano, Besozzo, Biandronno, Bisuschio, Brebbia, Bregano, Brenta, Brezzo di Bedero, Brinzio, Brissago Valtravaglia, Brusimpiano, Cadegliano Viconago, Cantello, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Caravate, Casciago, Castelveccana, Cittiglio, Clivio, Cocquio Trevisago, Comerio, Cremenaga, Cuasso al Monte, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, Cuvio, Dumenza, Duno, Ferrera di Varese, Gavirate, Gemonio, Germignaga, Grantola, Induno Olona, Lavena Ponte Tresa, Laveno Mombello, Leggiuno, Luino, Luvinate, Maccagno, Marchirolo, Marzio, Masciago Primo, Malgesso, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Monvalle, Orino, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, Porto Ceresio, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Saltrio, Sangiano, Travedona-Monate, Tronzano Lago Maggiore, Valganna, Varese, Veddasca, Viggiù.

Art. 4.

Origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli allevatori, dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità (da valle a monte della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Il metodo di ottenimento è così schematizzato:

al latte crudo al 100% di capra sono aggiunti l'innesto e il caglio;

coagulazione;

rottura della cagliata;

agitazione e sosta;

estrazione e messa negli stampi;

rivoltamenti;

salatura;

asciugatura;

stagionatura;

marchiatura a fuoco nel corso della stagionatura.

5.1. Materia prima: Latte crudo intero 100% di capra. Il periodo di produzione copre l'intero ciclo di lattazione.

5.1.1. Caratteristiche: il latte utilizzato può essere conservato al massimo per 30 ore a una temperatura non superiore a +4ºC prima di essere trasformato.

5.2. Ingredienti: latte di capra, caglio naturale, sale.

5.3. Preparazione: il riscaldamento del latte può avvenire con fuoco di legna, gas o vapore.

Si utilizza innesto naturale o selezionato, costituito in prevalenza da batteri lattici termofili, con possibilità di aggiunta di piccole dosi di ceppi mesofili.

Il caglio impiegato deve essere esclusivamente caglio naturale di vitello.

La coagulazione avviene tra 32ºC e 34ºC, con una durata di 30-40 minuti.

La rottura della cagliata avviene quando la consistenza ha raggiunto una densità medio-forte e viene protratta fino al raggiungimento di una grana fine, tendente al chicco di mais. Successivamente, se l'ambiente è particolarmente freddo, avviene un eventuale riscaldamento a una temperatura massima di 38ºC, seguito da una fase di agitazione e da una di riposo di circa 15 minuti ciascuna. La formatura avviene in stampi di 14 cm di diametro.

5.4. Trasformazione.

La sgocciolatura delle forme viene protratta al massimo per 48 ore a temperatura ambiente, nel corso della quale si effettuano 2-5 rivoltamenti.

La salatura può essere eseguita a secco o in salamoia ed è seguita da un'asciugatura a temperatura ambiente.

La stagionatura viene effettuata in celle con umidità controllata a 85-95% e con una temperatura massima di 15ºC, oppure in cantine a umidità naturale.

La fase di stagionatura deve essere protratta per almeno venti giorni.

In alternativa all'acciaio e alla plastica alimentare è consentito l'impiego di caldaie in rame e l'utilizzo di tele e di scalere con assi in legno. Non è ammesso l'uso di griglie.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Le testimonianze storiche che comprovano come il formaggio e la formaggella di capra sia da sempre presente nella tradizione gastronomica dei luoghi sono numerose a partire dalla menzione dello «Specioso formaggio che si fa in Valtravaglia», che si trova in un celebre trattato del XVII secolo (Morigia, Paolo, Historia della nobiltà et degne qualità del Lago Maggiore, Milano, 1603). Questo, analogamente a diverse fonti del periodo medioevale, sottolinea la presenza dell'allevamento nelle Valli del Luinese e come i formaggi fossero ampiamente presenti sui mercati e oggetto di scambi, donazioni e commerci. Ancora, due secoli dopo, i formaggi locali e il loro sapore non mancano di colpire l'attenzione di Luigi Boniforti, che, a proposito della Valtravaglia, annota: «...E' fertile specialmente in viti e pascoli: di questi abbondano le supreme parti delle vicine montagne, nell'estiva stagione popolate da un gran numero di mandriani e caprai, che vi ammaniscono piccoli formaggi di gusto piccante, e molto gradito ai riverani...». (Boniforti Luigi, Il Lago Maggiore e dintorni con viaggi ai laghi e ai monti circonvicini, Milano 1814). Riferimenti altrettanto espliciti alle produzioni casearie locali sono di Vagliano (1710), che riferisce dei «casci preziosi» di Porto Valtravaglia e di Binda, che stimava men che mediocri le caciole di Valtravaglia e preferiva il gusto piccante dei formaggini prodotti in valle Veddasca. La «Nota della spesa fatta dalli rev.di sacerdoti di Val travaglia nella visita di mons.re ill,mo card.le Borromeo fatta l'anno 1596 del mese di agosto» riferisce ancora come alcune libbre di formaggio comparissero regolarmene nei pranzi e nelle cene offerte al Cardinale Federico Borromeo.

Il legame con il territorio, inteso come insieme dei fattori ambientali e sociali, è sintetizzato dalla stessa filiera produttiva, che si concretizza nella specificità del patrimonio caprino allevato, nella prevalenza del pascolamento, nel razionamento del bestiame e nelle tecniche di caseificazione che vengono condotte secondo metodologie e con strumentazione tradizionale. Tali condizioni determinano uno strettissimo legame tra la qualità del patrimonio caprino, il valore tabulare dei foraggi, le caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche del latte impiegato, la sapidità e il valore organolettico del formaggio. A ciò si aggiunga il fattore umano che è depositario di un'antica cultura casearia che si esprime, attraverso strumenti e tecnologie particolari, in una serie di produzioni fortemente caratterizzate dai luoghi. Queste abilità, che ancora permangono fra gli operatori del settore, caratterizzano il patrimonio di competenze e di tecniche casearie che si sono espresse all'interno dell'area geografica anche grazie alla costruzione di un'ampia e specifica serie di strumenti caseari che possono ritenersi tipici dell'area e lo stretto legame con il territorio che si esprime in particolare nella forma di alimentazione del gregge che permane al pascolo per sette o otto mesi avvantaggiandosi di un'ampia variabilità di foraggi.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE 2081/92.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

La «Formaggella del Luinese» a Denominazione di Origine Protetta è immessa al consumo esclusivamente in forma intera e identificata da un'etichetta di carta ad uso alimentare apposta su una faccia che riporta il simbolo grafico così come previsto al successivo art. 9. Sul bordo circolare esterno di colore giallo oro deve essere indicata la sede dell'azienda produttrice e dello stagionatore. È consentita inoltre l'aggiunta di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Tali indicazioni devono essere di dimensioni inferiori rispetto alla scritta «FORMAGGELLA DEL LUINESE D.O.P.». Inoltre, sullo scalzo del formaggio sarà impresso a fuoco un simbolo grafico costituito da una testa di capra (larghezza e altezza: 3 cm) affiancata ad un numero di matricola identificativo dell'azienda produttrice (altezza 1,5 cm). Il marchio a fuoco sarà impresso trascorsi almeno quindici giorni dalla data di lavorazione.

Art. 9.

Logo

Il marchio di identificazione della FORMAGGELLA DEL LUINESE D.O.P. è di forma circolare di cm 9 di diametro.

Esso è formato da un bordo circolare esterno di colore giallo oro e da una parte interna di colore rosso. Sulla parte interna di colore rosso è rappresentata una testa di capra di colore nero sfumato, con collare e campana di colore giallo oro, contornati dalla scritta FORMAGGELLA DEL LUNESE di colore bianco. Tale scritta è divisa in una parte superiore, in cui è rappresentata la parola «FORMAGGELLA», scritta in stampatello, in senso orario, e in una parte inferiore in cui è rappresentata, in stampatello, la scritta «DEL LUINESE» in senso antiorario.

La parola «FORMAGGELLA» è preceduta dal logo comunitario per le Denominazioni d'Origine Protetta, di dimensioni adattate e nei colori e caratteri originali, e seguita dall'acronimo D.O.P. dello stesso blu del logo comunitario per le Denominazioni d'Origine Protetta e dello stesso carattere utilizzato per la dicitura FORMAGGELLA DEL LUINESE, inserito in un ovale con sfondo giallo oro e stesso bordo del logo comunitario per le Denominazioni d'Origine Protetta. Inoltre, sopra la scritta DEL LUINESE viene inserita la dicitura AL LATTE CRUDO, in stampatello, di colore bianco su sfondo giallo oro.

Caratteristiche tecniche.

Forma: cerchio di diametro 9 cm;

Colori: giallo oro Pantone 110, rosso Warm Red, i colori del marchio DOP;

Carattere: Bodoni grassetto corpo 32, 16 e 9;

Immagine: Testa stilizzata della capra della razza Nera di Verzasca;

Carta: da alimenti gr. 90 al m^2

Art. 10.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la Formaggella del Luinese D.O.P., anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della Formaggella del Luinese D.O.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato, le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CEE) 2081/92.

05A07959

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimento concernente la modifica e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 36511 dell'8 luglio 2005 il decreto ministeriale n. 34274 del 21 giugno 2004 è modificato nella sola parte riguardante il periodo dal 5 aprile 2005 al 4 aprile 2006 che deve intendersi accertato anche ai sensi dell'art. 37, legge n. 416/1981. È altresì concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della - Periodici Femminili S.r.l. (Già EDIT S.r.l.), con sede in Milano, unita di Milano, per il periodo dal 5 aprile 2005 al 4 ottobre 2005.

05A07961

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 36509 dell'8 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Grafimedia S.r.l., con sede in Lecce, unità di Lecce e di San Giorgio Ionico (Taranto), per il periodo dal 15 aprile 2004 al 14 aprile 2005.

Con decreto n. 36510 dell'8 luglio 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della La Provincia di Como Editoriale S.p.a., con sede in Como, unità di Como, per il periodo dal 1° aprile 2005 al 30 settembre 2005.

05A07962

Provvedimenti di annullamento e nuova concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 36492 dell'8 luglio 2005, è annullato il decreto direttoriale n. 34975 del 29 ottobre 2004 limitatamente al periodo dal 9 febbraio 2005 al 6 giugno 2005. È altresì concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Officine Meccaniche Riva S.r.l., con sede in Oggiorno (Lecco), unità di Oggiorno (Lecco), per il periodo dal 9 febbraio 2005 all'8 febbraio 2006.

Con decreto n. 36494 dell'8 luglio 2005, è annullato il decreto direttoriale n. 34720 del 14 settembre 2004 limitatamente al periodo dal 13 luglio 2004 al 12 gennaio 2005. È altresì concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Maresi S.r.l., con sede in San Marco Evangelista (Caserta), unità di San Marco Evangelista (Caserta), per il periodo dal 13 luglio 2004 al 12 luglio 2005.

Con decreto n. 36517 dell'11 luglio 2005 è annullato il decreto direttoriale n. 33965 del 28 aprile 2004 limitatamente al periodo dal 19 luglio 2004 al 14 dicembre 2004. È altresì concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge n. 223/1991 della Minerva Airlines S.p.a., con sede in Catanzaro, unità di Ronchi dei Legionari (Gorizia), Napoli e Catanzaro, per il periodo dal 19 luglio 2004 al 31 agosto 2004.

05A07963-05A07966

Provvedimento di annullamento e nuova approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 36472 dell'8 luglio 2005, è annullato il decreto ministeriale del 6 maggio 2004, n. 33983 limitatamente al periodo dal 13 luglio 2004 al 12 gennaio 2006. È altresì approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Maresi S.r.l., con sede in San Marco Evangelista (Caserta), unità di San Marco Evangelista (Caserta), per il periodo dal 13 luglio 2004 al 12 luglio 2005.

05A07964

Provvedimento di annullamento dell'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 36470 dell'8 luglio 2005, è annullato il decreto ministeriale n. 34974 del 29 ottobre 2004 limitatamente al periodo dal 9 febbraio 2005 al 6 giugno 2005 della Officine Meccaniche Riva S.r.l., con sede in Oggiorno (Lecco), unità di Oggiorno (Lecco).

05A07965

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Revoca di decreto di conferimento di onorificenza O.M.R.I.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che, con decreto del Presidente della Repubblica del 4 luglio 2005 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1992 per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di cavaliere dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» al sig. Giovanni Mazzorana.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 15 marzo 1994, pag. 32, seconda colonna, rigo n. 56 (elenco dei cavalieri del Ministero del lavoro e della previdenza sociale).

05A07993

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501184/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00